

BCC AQUARA

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS 231/01**

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/11/2020

1. Glossario

Nel presente documento si intendono per:

- **D. Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni;
- **D.Lgs. 231/2007** o **Decreto Antiriciclaggio:** il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- **L. 146/06:** la Legge 146 del 16 marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001
- **Attività e/o Area a Rischio:** attività svolte dalla Banca, nel cui ambito possono in linea di principio essere commessi i reati di cui al D.Lgs 231/2001 così come identificate nelle Parti Speciali;
- **Autorità di Vigilanza:** si intendono le Autorità di regolamentazione e controllo delle banche e degli altri “soggetti abilitati” ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/1998, ossia Banca d'Italia e Consob;
- **Autorità:** si intendono le Autorità di Vigilanza e altre Autorità;
- **Banca:** BCC Banca....
- **Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nonché nel Direttore Generale
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001)
- **Destinatari:** (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Banca o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca medesima; (ii)

persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;

- **Dipendenti o Personale dipendente:** tutti i dipendenti della Banca (compresi i dirigenti);
- **Disposizioni interne:** insieme dei Regolamenti e delle norme interne adottate dalla Banca;
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per (i) i quadri direttivi ed il personale appartenente alle aree professionali e (ii) i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, attualmente in vigore e applicati dalla Banca;
- **Regolamento disciplinare:** documento contenente le norme disciplinari applicate dalla Banca;
- **Codice o Codice Etico:** Codice Etico adottato dalla Banca;
- **Collaboratori:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della Banca sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- **Consulenti e Fornitori:** controparti contrattuali della Banca, quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Banca addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, finalizzata all'acquisizione di beni e/o servizi da parte della Banca;
- **Attività Sensibile:** attività o atto che si colloca nell'ambito delle Aree a Rischio così come identificate nella Parte Speciale;
- **Organi Sociali:** il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e il Collegio Sindacale;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali, oltre che la Pubblica Amministrazione di Stati esteri (vedi Allegato);
- **Reati:** i reati di cui gli articoli 24, 24bis, 24 ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25- sexies, 25-septies, 25-octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies e 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 ed eventuali integrazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006.

2. La normativa di riferimento

2.1. Introduzione

Il D. Lgs. 231, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231 è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal D. Lgs. 231, da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

2.2. Le fattispecie di reato

La Sezione III del D. Lgs. 231 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Alla data di approvazione del presente documento le categorie di reati richiamate sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
3. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, Traffico illecito di influenze;
4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
5. Delitti contro l'industria e il commercio;
6. Reati societari;
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

9. Delitti contro la personalità individuale;
10. Abusi di mercato;
11. Reati transnazionali;
12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
16. Reati ambientali;
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
18. Razzismo e xenofobia;
19. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
20. Reati Tributari.

Sezione seconda

Parte Speciale

STRUTTURA ED OBIETTIVI

La “Parte Speciale” del Modello fornisce una breve descrizione dei Reati contemplati nei diversi articoli del Decreto. In particolare sono state create 15 specifici protocolli corrispondenti alle categorie di reato contenenti specifici articoli di reato:

- PARTE SPECIALE A: *I Reati contro la Pubblica Amministrazione*
 - Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
 - Art. 25 – Concussione, corruzione e induzione a dare o promettere utilità
- PARTE SPECIALE B: *I Reati Informatici e trattamento illecito di dati*
 - Art. 24-bis. – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- PARTE SPECIALE C: *Delitti di criminalità organizzata*
 - Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata
- PARTE SPECIALE D:
 - Art. 25-bis. - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- PARTE SPECIALE E: *Reati societari*
 - Art. 25-ter - Reati societari
- PARTE SPECIALE F: *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.*
 - Art. 25-quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- PARTE SPECIALE G:
 - Art. 25-quinques - Delitti contro la personalità individuale
- PARTE SPECIALE H: *Abusi di mercato e reati societari (Aggiotaggio)*
 - Art. 25-sexies - Abusi di mercato
 - Art. 25-ter - Reati societari (Aggiotaggio)
- PARTE SPECIALE I:
 - Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- PARTE SPECIALE L:
 - Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- PARTE SPECIALE M:

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01

- Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- PARTE SPECIALE N:
 - Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- PARTE SPECIALE O:
 - Art. 25-undecies – Reati ambientali
- PARTE SPECIALE P:
 - Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- PARTE SPECIALE Q:
 - Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia
- PARTE SPECIALE R:
 - Art. 25-quaterdecies – Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- PARTE SPECIALE S:
 - Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari

Per ogni tipologia di reato sono state identificate le Attività a Rischio e le Funzioni nell'ambito delle quali tali Reati potrebbero essere commessi, nonché i presidi organizzativi finalizzati alla prevenzione di ciascuna tipologia di reato.

I **presidi organizzativi** sono costituiti da:

- "REGOLAMENTAZIONE", ossia l'insieme delle disposizioni interne volte a disciplinare i processi di lavoro;
- "PROCEDURE", ossia l'insieme delle procedure adottate dalla Banca per la gestione ed il controllo dei processi di lavoro;
- "SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI", articolato in:
 - controlli di linea
 - controlli di secondo livello (Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management) esternalizzati presso la Capogruppo;
 - controlli di terzo livello (Internal Audit) esternalizzati presso la Capogruppo.
- "CONTROLLI ESTERNI"

La REGOLAMENTAZIONE e le PROCEDURE sono portate a conoscenza dei Destinatari tramite gli ordinari mezzi di comunicazione aziendali (circolari interne, Ordini di Servizio) nonché tramite pubblicazione sul database informativo della Banca.

Qui di seguito vengono riportati i principi generali di comportamento ai quali i Destinatari devono attenersi nello svolgimento della propria attività per conto della Banca al fine di prevenire i suddetti Reati.

Indice

1. Definizioni	10
2. Introduzione.....	10
3. La responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d. lgs. n. 231/01	10
3.1 I reati presupposto:	11
3.2 I soggetti e l'interesse dell'ente.....	20
3.3 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione. Le linee guida A.B.I.....	21
4. Adozione del Modello organizzativo da parte della Società	24
5. Aggiornamento, modifiche e integrazioni del modello.....	25
6. Organismo di vigilanza.....	26
6.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	26
6.2 Composizione, durata e compensi dell' Organismo di Vigilanza	29
6.2.1 Composizione.....	29
6.2.2 Durata	30
6.2.3 Compensi	30
6.3 Requisiti di eleggibilità; cause di decadenza e sospensione; temporaneo impedimento	30
6.3.1 Requisiti dei componenti effettivi	30
6.3.1 a) Requisiti di eleggibilità.....	30
6.3.1 b) Ulteriori requisiti.....	31
6.3.2 Verifica dei requisiti	32
6.3.3 Cause di decadenza	32
6.3.4 Cause di sospensione	33
6.3.5 Temporaneo impedimento del componente effettivo	34
6.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	34
6.5 Modalità e periodicità di rapporto agli Organi Societari.....	36
7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	37
7.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi	37
7.2 Flussi informativi periodici	38
8. Sistema disciplinare.....	40
8.1 Principi generali	40
8.2 Personale Dipendente non Dirigente	41
8.4 Soggetti esterni.....	43

8.5 Componenti del Consiglio di Amministrazione.....	44
9. Formazione e comunicazione interna	44
9.1 Comunicazione interna.....	44
9.2 Formazione.....	45
10. Codice etico	45

1. Definizioni

Destinatari – Tutti i soggetti cui sono rivolte le prescrizioni del presente Modello, e, in particolare, organi societari; lavoratori incardinati presso la struttura organizzativa della Società e che, a qualunque titolo, svolgano attività per conto della Società; soggetti terzi che, a qualunque titolo, svolgano, nell’ambito della loro autonoma organizzazione, attività nell’interesse o in favore della Società;

Decreto – il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;

Modello – Il modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi delle previsioni contenute nel Decreto, al fine di impedire la commissione dei reati in esso contemplati. Il Modello si compone: i) di una Parte generale, avente ad oggetto norme generali sul funzionamento del Modello; ii) di diverse Parti speciali, ciascuna avente ad oggetto la disciplina e le condotte da assumere in relazione ai diversi Reati contemplati dal Decreto; iii) dei protocolli, concernenti le procedure poste a presidio delle singole aree di rischio e tese ad evitare la commissione dei reati presupposto nell’ambito dell’attività d’impresa.

Società – BCC di Aquara

2. Introduzione

In adempimento a quanto previsto dal Decreto, la Società ha inteso munirsi di un Modello idoneo a prevenire le fattispecie criminose individuate dalla su menzionata disciplina.

3. La responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d. lgs. n. 231/01

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto, in esecuzione della delega di cui all’art. 11 l. 29 settembre 2000 n. 300. Con la emanazione del Decreto si è data attuazione alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, cui l’Italia ha aderito, avente ad oggetto la lotta alla corruzione, e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto dispone la responsabilità amministrativa degli enti nell'ambito dei quali siano commessi determinati reati, laddove la condotta illecita sia stata posta in essere con lo scopo di avvantaggiare il medesimo ente. Il carattere sostanzialmente penale della responsabilità attribuita all'ente introduce una importante deroga al principio in virtù del quale *societas delinquere non potest*, attraverso la riconduzione all'ente sia di una autonoma imputazione per il reato commesso, sia degli effetti sanzionatori dell'illecito penale. Tali conseguenze si producono laddove il reato sia commesso nell'interesse dell'ente e la condotta sanzionata sia materialmente posta in essere da soggetti appartenenti, anche di fatto, all'organizzazione del medesimo ente, siano essi in posizione apicale, o sottoposti ai vertici del *management*. La responsabilità dell'ente, quindi, si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato. Essa, difatti, sussiste anche laddove l'autore del reato non sia stato identificato e, inoltre, il reato presupposto non si estingue per causa diversa dalla amnistia.

La responsabilità dell'ente prescinde dal luogo in cui il reato viene materialmente commesso. A riguardo, affinché la pretesa sanzionatoria possa essere efficacemente esercitata, è sufficiente che lo Stato estero presso il quale il reato si considera compiuto non proceda per quella fattispecie nei confronti dell'ente.

La disciplina muove, quindi, dalla considerazione per la quale i reati commessi nell'ambito del contesto imprenditoriale non nascono dalla determinazione della singola persona fisica ma attengono, in realtà, alla espressione della politica aziendale o, diversamente, ad una carente organizzazione della struttura.

Le sanzioni previste dal Decreto consistono in misure interdittive, come la sospensione o la revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti o contributi, il divieto di promozione di beni o servizi. Accanto alle misure interdittive, il Decreto prevede anche sanzioni di carattere pecuniario.

3.1 I reati presupposto

Non ogni reato commesso nell'ambito dell'attività può dare luogo alla responsabilità amministrativa dell'ente: il legislatore seleziona, con elencazione tassativa, le

fattispecie che possono fungere da "reato presupposto" per la ricorrenza della responsabilità dell'ente.

Alla data di redazione del presente documento i reati presupposto ovvero i reati che possono dare luogo alla responsabilità previsti dal d.lgs.231/01, sono:

1) Reati contro la pubblica amministrazione:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* cod. pen.)
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320 e 322 *bis* cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (322 c. p.);
- corruzione in atti giudiziari (319 *ter* cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (319 *quater* cod. pen.)

2) Reati contro la fede pubblica:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 cod. pen.);

- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c. p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.);
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 cod. pen.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c. p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 517 cod. pen.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c. p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c. p.);

3) **Reati societari:**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 commi 1 e 2 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.) (aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, art. 31);

- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 commi 1 e 2 cod. civ.).
- corruzione tra privati (art. 2365, comma 3, cod. civ.)

4) **Reati di abuso di mercato**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T. U. F.).

5) **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

- Omicidio colposo (art.589 cod. pen.);
- Lesioni personali colpose (art 590 cod. pen.).

6) **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita**

- Ricettazione (art.648 cod. pen.);
- Riciclaggio (art.648-bis cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter cod. pen.).

7) **Reati transnazionali**

(Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

- Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità giudiziaria (art. 377 bis c. p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c. p.);
- Associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973, n.43);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3, 3-bis,3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286);

8) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico e reati di criminalità organizzata;

Reati con finalità di terrorismo

Tutti i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, tra cui, in particolare:

- Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249 cod. pen.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cod. pen.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" (art. 270 bis cod. pen.).

Sono, inoltre, contemplati i delitti individuati dalla Convenzione di New York del 1999.

Reati di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere generica (art. 416 cod. pen., primi cinque commi);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416-bis e 416-ter cod. pen.);
- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416, comma 6, cod. pen.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parte di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 18 aprile 1975, n. 110.

9) Reati contro la personalità individuale:

- riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600 *quinqies* cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* cod. pen.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 cod. pen.)

10) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.)

11) Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni (art. 477 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati di contenuto di atti (art. 478 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);

- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Uso di atto falso (art. 489 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità compiute da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen. in relazione all'art. 491 bis cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.);

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.);
- Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire ed interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione elettronica (art. 640 cod. pen.).

12) Delitti in materia di violazione del diritto di autore:

- Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies, L. 22 aprile 1941 n. 633).

13) Delitti contro l'amministrazione della giustizia

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.).

14) Reati ambientali

- Danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (art 727-bis cod. pen.);
- Uccisione o possesso di specie vegetali o ambientali protette (art 733-bis cod. pen.);
- Violazione della disciplina in materia dei scarico delle acque (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006);

- Mancata bonifica del sito a seguito di inquinamento (art. 257 D. Lgs. n. 152/2006);
- Falsità nelle certificazioni delle analisi di rifiuti o utilizzo di certificazione falsa durante il trasporto di rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006);
- Omissioni inerenti gli obblighi connessi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006);
- Violazione dei limiti prescritti per le immissioni nell'aria o nella atmosfera nell'esercizio di un macchinario o di una attività (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006);
- Violazione delle previsioni in materia di commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione (art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati in materia di commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione (art. 3 bis L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui all'all. A della L. 549/1993 in violazione delle previsioni di legge ovvero produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui alla tabella B della L. 549/1993 (art. 3 L. 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

15) Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

(D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109)

3.2 I soggetti e l'interesse dell'ente

I soggetti che possono commettere un reato presupposto in seno alla struttura aziendale sono distinti dall'art.5 del Decreto in:

- a) soggetti apicali, ovvero "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi", e;
- b) soggetti subordinati, ovvero "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" soggetti apicali.

La distinzione ha, per lo più, rilevanza per aspetti di carattere processuale, e concerne l'onere della prova della assenza di un adeguato sistema organizzativo idoneo a prevenire il compimento di quel reato, ovvero la inidoneità della vigilanza verso il rispetto delle procedure previste.

Tale circostanza, in uno con la impossibilità di individuare con certezza la natura apicale o subordinata dei soggetti che operano all'interno della struttura organizzativa dell'ente, impongono di articolare il modello organizzativo prescindendo da tale distinzione.

La metodologia più corretta per la redazione del modello organizzativo, pertanto, non mette al centro dell'indagine il soggetto, ma impone, piuttosto, di avere quale esclusivo parametro di riferimento le attività di cui si compone l'agire dell'ente, prescindendo dal soggetto che, in concreto, svolge l'attività.

La individuazione dei soggetti che sono tenuti alle prescrizioni imposte dal modello per il compimento di determinate attività è, quindi, operazione successiva alla definizione delle attività a rischio.

Tale metodologia consente anche al modello di rimanere inalterato in caso di cambiamenti del personale non accompagnati da modificazioni della struttura organizzativa.

Il criterio di lavoro appena tracciato rende, pertanto, opportuno valutare anche i comportamenti posti in essere da soggetti che non siano formalmente incardinati in seno alla struttura organizzativa dell'ente ma che svolgano, comunque, attività

integrate con essa, come ad es., collaboratori esterni, agenti, consulenti, subappaltatori.

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o se il reato si estingue per cause diverse dall'amnistia. Oltre alla riferibilità dell'autore del reato alla struttura aziendale, ulteriore presupposto per la imputabilità dell'ente è rappresentato dalla ricorrenza di un suo interesse o vantaggio perseguito a seguito dell'attività illecita posta in essere dall'agente.

I concetti di interesse e vantaggio risultano, nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, di contenuto incerto, non potendo ancora individuarsi una prevalente ricostruzione del significato di tali espressioni. I contrasti riguardano sia il significato da attribuire a tali concetti sia il rapporto tra gli stessi intercorrente, ritenendosi, da parte di taluni, che non possa ravvisarsi una sostanziale differenza e che, in realtà, si tratti di una meraendiadi utilizzata dal legislatore per esprimere un unico concetto: l'utilità, potenziale o concreta, diretta o indiretta, di natura patrimoniale o non patrimoniale, conseguita dall'ente mediante l'attività illecita.

Pertanto, laddove il soggetto incardinato all'interno della struttura aziendale commetta uno dei reati presupposto per il proprio esclusivo interesse o vantaggio, ovvero, nell'interesse o per il vantaggio altrui, senza che dalla attività illecita possa desumersi la ricorrenza di un interesse o un vantaggio dell'ente, quest'ultimo non sarà responsabile ai sensi del Decreto.

3.3 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione. Le linee guida A.B.I.

La breve analisi svolta ha posto in rilievo che i presupposti richiesti per l'imputabilità dell'ente e l'applicazione delle sanzioni sono:

- la commissione di un reato presupposto;
- la qualità di soggetto apicale o subordinato dell'agente;
- la ricorrenza di un interesse o di un vantaggio dell'ente dalla condotta illecita.

Prevede l'art. 6 del Decreto che, in presenza di tali presupposti, l'ente possa sottrarsi all'applicazione delle sanzioni prescritte ove:

- abbia adottato efficacemente un Modello organizzativo idoneo a prevenire il reato che si è verificato;

- abbia affidato ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, e di curare l'aggiornamento delle relative procedure interne;
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione. A tale ultimo fine, è necessario:
 - impedire che l'agente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
 - evitare che il reato possa essere compiuto per negligenza o imperizia rispetto alla valutazione delle direttive aziendali;

-vi sia stata una efficiente e concreta attività da parte dell'Organo di Vigilanza.

L'adozione del Modello e la sua efficace applicazione integrano, pertanto, la condotta diligente richiesta all'organo amministrativo dell'ente per tutelare quest'ultimo dalla irrogazione di sanzioni ai sensi del Decreto.

Perché operi l'esimente prevista dal Decreto non è sufficiente per l'ente limitarsi alla formale adozione del Modello organizzativo, essendo anche necessario che il Modello sia efficacemente ed efficientemente applicato.

Il Decreto richiede, quindi, una condotta non statica ma dinamica nei confronti delle procedure adottate in seno all'ente e funzionali alla prevenzione dei reati presupposto. Nella ipotesi di commissione di reato da parte di soggetti subordinati, il Pubblico Ministero dovrà, perciò, offrire la prova che il reato sia stato compiuto in violazione dei poteri di direzione e vigilanza dei soggetti apicali. In queste ipotesi, perciò, laddove la società offra la prova di avere adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire il reato commesso, prima della commissione del fatto illecito, non ricorrerà alcuna ipotesi responsabilità.

Di conseguenza, al fine di garantire la efficace attuazione del Modello, è opportuno:

- verificare periodicamente l'attuazione del Modello e, laddove necessario, provvedere all'aggiornamento del medesimo in caso di mutamenti nella organizzazione della attività ovvero in casi di violazioni delle prescrizioni;
- introdurre un sistema di sanzioni disciplinari per il mancato rispetto delle procedure indicate dal Modello.

Al fine di dare vita ad una organizzazione del tipo innanzi richiamato, il Decreto consente di fare riferimento ad appositi codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria. In particolare, tali modelli devono essere comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può

formulare, entro 30 giorni, osservazioni sulla loro idoneità a prevenire i reati. E' stato chiarito che il vaglio ministeriale non costituisce una certificazione di idoneità del Modello a fungere da esimente per la responsabilità da reato. Difatti, in presenza della commissione di un reato presupposto nell'ambito di un ente che ha adottato un Modello conforme a quelli redatti dalle associazioni di categoria, il giudice penale, al fine di riconoscere la efficacia esimente del Modello, dovrà comunque valutare la ricorrenza in esso delle caratteristiche richieste dal Decreto e della sua efficace attuazione.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, le linee guida da tenere presenti nella predisposizione del proprio modello organizzativo, nel caso della BCC di Aquara, sono le Linee Guida emanate dalla Associazione Banche Italiane (A.B.I.) adottate dal 2002 e oggetto di costante aggiornamento che dettano prescrizioni, in relazione alle modalità di redazione del modello ed alla individuazione delle principali aree di rischio nell'ambito della struttura organizzativa destinata all'esercizio della attività bancaria ed ai principali reati che possono ritenersi particolarmente attinenti con l'attività bancaria, con particolare riguardo, tra l'altro, ai reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di utilità di provenienza illecita, reati di sovvenzionamento al terrorismo, falsità in monete e valori, *market abuse*, reati contro la Pubblica Amministrazione.

In questa sede appare rilevante evidenziare che le linee guida dell'A.B.I. distinguono tra due categorie di reati presupposto: Reati Peculiari e Reati Generali.

I primi presentano particolari profili di rischio *ex se*, in ragione della elevata possibilità di commissione derivante dai caratteri specifici della attività bancaria; i secondi, invece, non presentano particolari profili di rischio derivanti dall'esercizio della attività bancaria e, pertanto, possono verificarsi secondo un livello di connessione occasionale rispetto alla banca.

I settori della attività bancaria ritenuti idonei a dare luogo ai reati peculiari, secondo Linee Guida ABI, sono:

- gestione di fondi pubblici;
- attività di sportello, connessa alla circolazione di valori;
- attività di finanziamento in senso ampio.

Pertanto, il Modello organizzativo di una banca deve necessariamente presidiare tali attività.

Nella fase di predisposizione del Modello, le Linee Guida suggeriscono di:

- identificare i rischi, attraverso una mappatura delle aree aziendali in cui è possibile che venga compiuto un determinato reato presupposto;
- predisporre un sistema di prevenzione e controllo i cui principali aspetti siano: adozione del codice etico; adozione di un sistema organizzativo; adozione di procedure manuali ed informatiche; introduzione di poteri autorizzativi e di firma, adozione di sistemi di controllo e gestione; comunicazione con il personale. Tali aspetti debbono essere ispirati ai seguenti principi: verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ciascuna operazione; separazione delle funzioni; documentazione dei controlli; autonomia e indipendenza dell'organismo di vigilanza;
- individuare i criteri di scelta per l'organo di vigilanza e dei flussi informativi in favore di tale organo.

Le Linee Guida danno anche conto della elevata proceduralizzazione delle varie articolazioni di cui si compone l'attività bancaria. Tale caratterizzazione della organizzazione dell'impresa bancaria risponde alla esigenza di garantire che l'esercizio dell'attività, per il coinvolgimento di rilevanti interessi di natura pubblicistica, venga condotto con modalità che ne garantiscano la correttezza e la integrità.

Per tale motivo, numerosi sono gli interventi degli organi preposti alla vigilanza delle imprese bancarie, Consob e Banca d'Italia, che hanno inciso in ordine alla struttura delle medesime banche.

Nella predisposizione del Modello si è, ovviamente, tenuto conto dei suggerimenti formulati nelle Linee Guida dell'A.B.I.

4. Adozione del Modello organizzativo da parte della Società

La Società, al fine di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nell'esercizio della propria attività sociale, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla adozione e alla attuazione di un Modello organizzativo ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/01.

La scelta della Società risponde alla convinzione che le previsioni del Decreto siano in grado di migliorare il rapporto con la società civile, particolarmente pregnante nel caso di società cooperativa a mutualità prevalente, realizzando concretamente nella attività sociale un sistema di valori ispirato all'etica e alla moralizzazione dell'impresa per

raggiungere una integrità aziendale che, in quanto tale, contribuisce alla valorizzazione della medesima attività sociale.

Il Modello trae fondamento dalle procedure di esercizio della attività sociale al dicembre 2013 e verrà costantemente monitorato nella sua attuazione.

Ad ogni modo, in questa sede è opportuno fare presente che la Società ha dato luogo ad un percorso di elevata standardizzazione dei processi, ispirato ad un sistema di amministrazione e controllo che sia in grado, anche mediante la predisposizione di apposite funzioni, di monitorare, da un lato, il rispetto, da parte delle singole funzioni aziendali delle prescrizioni di legge e, dall'altro, di reagire tempestivamente alle eventuali violazioni.

Per prevenire il compimento dei reati individuati dal Decreto, il Modello adottato dalla Società provvede a:

- **individuare le attività a rischio;**
- **individuare l'Organismo di Vigilanza preposto a verificare il rispetto delle previsioni del Modello;**
- **determinare il flusso informativo verso l'organo di vigilanza;**
- **definire le procedure di comportamento e attuazione delle decisioni nell'ambito delle attività a rischio;**
- **definire il sistema disciplinare per le ipotesi di violazione delle prescrizioni del Modello;**
- **definire le attività di formazione del personale preposto alle aree a rischio.**

5. Aggiornamento, modifiche e integrazioni del modello.

Le modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello sono di competenza esclusiva dell'**organo amministrativo della Società**. In particolare, all'organo amministrativo compete ogni determinazione in merito alla variazione di responsabilità dell'organo di vigilanza e modalità di approvazione del Modello. In caso di nomina di amministratore delegato, sul medesimo ricade l'onere di segnalare la opportunità di eventuali modifiche funzionali del Modello, relative, cioè, alla sua concreta e migliore gestione operativa, come, ad es., aggiornamento della mappa delle aree a rischio, aggiornamento dei protocolli etc., ferma restando la competenza dell'organo amministrativo ad apportare modifiche al modello.

Gli interventi di adeguamento/aggiornamento del modello saranno realizzati in occasione di:

- modifiche legislative o delle linee guida A.B.I. ispiratrici del modello;
- compimento di violazioni del Modello e/o esito di verifiche di efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa idonee a incidere sul Modello.

Questo tipo di attività riveste importanza preminente in quanto da essa deriva la efficacia del Modello nel corso del tempo. Efficacia che potrebbe scemare in presenza di nuove ipotesi di reato o di nuove forme di organizzazione aziendale.

L'Organo di Vigilanza dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente all'organo gestorio, qualsiasi evento che, in ogni caso, renda opportuno un aggiornamento del Modello.

6. Organismo di vigilanza

6.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Affinché il Modello sia in grado di fungere da esimente per la responsabilità dell'ente in occasione della commissione di un reato presupposto è opportuno che esso venga non solo adottato dall'ente, ma anche adeguatamente monitorato. Tale attività è svolta da un Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza svolge il ruolo di ufficio dell'ente preposto a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello. L'Organismo è, inoltre, tenuto a vigilare sulle eventuali modificazioni della struttura aziendale e valutare se esse richiedano un adeguamento del Modello Organizzativo alla nuova realtà.

L'Organismo, pertanto, svolge una funzione di vigilanza e di consulenza. Nell'ambito della propria funzione di vigilanza, è tenuto a controllare il rispetto del Modello da parte delle varie componenti della struttura aziendale e, all'uopo, deve compiere sia una attività di indagine spontanea sia una attività di recepimento delle informazioni che provengono dalle altre funzioni aziendali. Nell'ambito della propria funzione di consulenza, invece, deve valutare la coerenza del Modello con la struttura aziendale e la idoneità del medesimo a prevenire il compimento dei reati presupposto.

L'Organismo di Vigilanza è sprovvisto di strumenti di intervento diretto e, pertanto, in caso di riscontro di deficienze del Modello, deve tempestivamente informare l'Organo Amministrativo di quanto riscontrato, invitandolo ad assumere i provvedimenti più opportuni per evitare che le lacune del Modello possano dare luogo al compimento di reati presupposto.

L'Organismo di Vigilanza, pertanto, non è munito di poteri di intervento diretto volti a rimediare alla lacuna o violazione, atteso che tali poteri rappresentano espressione del potere di organizzazione della attività sociale che è di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

Il particolare ruolo di vigilanza assegnato all'Organismo di Vigilanza e la rilevanza degli interessi sottesi alla attività bancaria hanno indotto il legislatore a configurare veri e propri obblighi di rendicontazione da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti della Consob, Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito delle attività di prevenzione contro il riciclaggio. Si tratta di obblighi di legge che gravano direttamente sull'Organismo di Vigilanza, e non sull'ente, e, pertanto, il loro inadempimento è idoneo a esporre l'Organo a responsabilità.

Al fine di garantire maggiore indipendenza all'Organismo di Vigilanza è opportuno determinarne la composizione collegiale. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, si compone di tre membri muniti delle caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione necessarie per la corretta ed efficiente operatività dell'Organismo medesimo.

Nelle società di capitali, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere assegnate anche all'organo di controllo.

Il comma 4 *bis* dell'art. 6 del Decreto (introdotto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183) dispone, difatti, che *"nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".*

La disposizione, di recente emanazione, ha dato luogo ad alcuni dubbi, sui quali non può dirsi ancora raggiunto un orientamento prevalente. E' controverso se la norma consenta:

- un cumulo soggettivo di cariche (ammettendo che i membri del Collegio Sindacale rivestano al contempo la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza), o;
- un cumulo oggettivo di funzioni (ammettendo che le funzioni dell'Organismo di Vigilanza vengano assegnate direttamente al Collegio Sindacale).

La preferenza che si intende accordare all'una o all'altra soluzione si riflette principalmente su due aspetti: a) la necessità di costituire un Organismo di Vigilanza anche nel caso in cui si affidino le relative funzioni al Collegio Sindacale; b) l'assoggettamento delle questioni attinenti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6,

comma 1, lett. b), del Decreto alla disciplina del rapporto tra società e Collegio Sindacale.

Al fine di evitare indebiti rapporti di soggezione del Collegio Sindacale nei confronti dell'Organo Amministrativo appare, comunque, opportuno riconoscere alla assemblea dei soci la competenza ad attribuire le funzioni dell'Organismo di Vigilanza all'organo di controllo.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Società, che esercita in assoluta indipendenza, disponendo di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da specifiche norme proposte al Consiglio di Amministrazione dal medesimo Organismo di Vigilanza.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo si avvale delle Unità Organizzative della Società, ha accesso a tutte le attività svolte nelle aree a rischio e alla relativa documentazione, sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In particolare, l'Organismo ha costanti rapporti con la funzione Audit, munita di competenze tecniche e risorse, umane e operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari.

L'Organismo di Vigilanza è coadiuvato, altresì, dalle altre funzioni di staff quali: Antiriciclaggio, Conformità e Controllo dei rischi, nonché dai singoli soggetti preposti a capo delle diverse funzioni aziendali.

In ogni caso, laddove ritenuto necessario, l'Organismo ha facoltà di richiedere l'ausilio di consulenti esterni.

Tra le risorse già organizzate dall'Organo Amministrativo in seno alla struttura aziendale, l'Organismo di Vigilanza, per le questioni concernenti la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, può avvalersi delle risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Medico competente) e di quelle ulteriori previste dalle normative di settore ed, in particolare, dal D. Lgs. n. 81/2008.

6.2 Composizione, durata e compensi dell' Organismo di Vigilanza

6.2.1 Composizione

L'Organismo di Vigilanza può essere composto sia dai membri del Collegio Sindacale sia da membri nominati *ad hoc*.

L'assemblea dei soci, in seduta ordinaria, assegna, su proposta degli amministratori, le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto in favore dei membri del Collegio Sindacale. In tale caso, l'Organismo di Vigilanza è retto dalle norme dettate dalla legge e dallo Statuto per il Collegio Sindacale e le norme del presente regolamento trovano applicazione solo dove espressamente previsto.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Organismo di Vigilanza *ad hoc* laddove la attività sociale e le esigenze aziendali rendano tale soluzione opportuna ovvero nel caso in cui la assemblea non abbia deliberato di attribuire tali funzioni al Collegio Sindacale.

Nel caso in cui le funzioni di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 6 del Decreto non siano assegnate al Collegio Sindacale, l'Organismo di Sorveglianza è nominato, appunto, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione seleziona i membri dell'Organismo di vigilanza valutando le dimensioni della società, la articolazione aziendale, i principali profili di rischio connessi alla attività sociale. La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza deve esprimere le motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a ritenere adeguati i profili professionali dei membri eletti a tale carica.

Laddove l'Organismo di Vigilanza sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, esso è preferibilmente composto da 3 membri effettivi, ovvero:

- il Presidente del collegio sindacale oppure un amministratore non esecutivo;
- il Responsabile della Funzione di conformità della Società, laddove la funzione sia affidata ad un soggetto interno alla struttura aziendale;
- un professionista esterno in possesso di adeguate competenze specialistiche e dei requisiti previsti ai sensi del successivo paragrafo 6.3.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza viene nominato a maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso in cui le funzioni dell'Organismo di Vigilanza siano assegnate al Collegio Sindacale, i Sindaci supplenti rivestono la carica di membri supplenti dell'Organismo di

Vigilanza; essi subentrano ai membri effettivi dell'Organismo di Vigilanza secondo le previsioni dettate dalla legge e dallo Statuto per la sostituzione dei Sindaci effettivi.

6.2.2 Durata

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata di tre anni, che scadono con la presentazione del bilancio dell'esercizio relativo al terzo anno di durata della carica.

La revoca dei Componenti – fatti salvi i casi disciplinati sub. 6.3 - può avvenire unicamente per gravi inadempimenti connessi ai relativi obblighi.

Nel caso di assegnazione delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale, vigono le norme in ordine alla durata e alla revoca prescritte dalla legge e dallo Statuto per il Collegio Sindacale.

6.2.3 Compensi

Il Consiglio di Amministrazione, con eventuale astensione del componente che rivesta al contempo anche la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, delibera il compenso spettante per tutta la durata della carica ai componenti dell'Organismo di Vigilanza sotto forma di emolumento fisso in ragione della loro partecipazione alle riunioni e dell'attività svolta.

Ai membri compete altresì il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per intervenire alle riunioni.

In caso di assegnazione delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale, il compenso è attribuito dalla assemblea dei soci.

6.3 Requisiti di eleggibilità; cause di decadenza e sospensione; temporaneo impedimento

6.3.1 Requisiti dei componenti effettivi

6.3.1 a) Requisiti di eleggibilità

Nel caso in cui l'ente non opti in favore della facoltà prevista all'art. 6, comma 4 *bis*, del Decreto, i membri dell'Organismo di Vigilanza debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti delle imprese bancarie.

Nel caso di elezione di un amministratore, questi non deve essere munito di alcuna funzione esecutiva.

In aggiunta a quanto sopra:

- l'eventuale amministratore designato in quanto munito della qualità di indipendenza deve possedere i seguenti specifici requisiti: i) non essere stretto familiare degli amministratori della Società; ii) non rivestire la carica di amministratore della Capogruppo o di presidente o amministratore esecutivo in una società controllata dalla Società o sottoposta a comune controllo; iii) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Laddove nessuno degli amministratori abbia i predetti requisiti, viene nominato un sindaco effettivo;

- il professionista esterno deve essere scelto tra esperti (quali, ad es.: docenti o liberi professionisti) in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico scientifiche ovvero tra magistrati in quiescenza o comunque tra soggetti in possesso di adeguate competenze specialistiche adeguate alla funzione derivanti, ad es., per aver svolto, per un congruo periodo di tempo, attività professionali in materie attinenti al settore nel quale la società opera e/o dall'aver una adeguata conoscenza della organizzazione e dei principali processi aziendali.

Il professionista esterno non deve avere vincoli di parentela con gli esponenti e con i top manager della società, né deve essere legato alla stessa o alla sua controllante od a società facenti parte del medesimo gruppo da rapporti di lavoro autonomo, da altri significativi rapporti di natura patrimoniale o professionale laddove questi, per i caratteri che li qualificano, siano idonei a comprometterne l'indipendenza.

6.3.1 b) Ulteriori requisiti

In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati, i membri effettivi dovranno essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti di onorabilità, quali:

- non avere riportato condanne con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della

riabilitazione, per uno dei reati tra quelli cui è applicabile il Decreto. Per sentenza di condanna si intende anche la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen.;

- non avere rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- non avere subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito "T.U.F.").

6.3.2 Verifica dei requisiti

Ferme restando le competenze del Consiglio di Amministrazione in tema di controllo dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, l'Organismo di Vigilanza verifica, entro 30 giorni dalla nomina, la sussistenza in capo ai propri componenti degli ulteriori requisiti di onorabilità di cui al precedente paragrafo 6.3.1 b), sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati.

L'esito della verifica è comunicato al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

6.3.3 Cause di decadenza

Nel caso in cui l'ente non opti in favore della facoltà prevista all'art. 6, comma 4 *bis*, del Decreto, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, decadono da tale carica, qualora:

- vengano meno i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge o dallo Statuto;
- dopo la nomina, si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.), anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 cod. pen., per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il Decreto;

- subiscano l'applicazione in via definitiva delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* del T.U.F.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui viene direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, ne informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione, affinché nella prima riunione utile successiva alla avvenuta conoscenza, proceda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza ed alla sua sostituzione.

6.3.4 Cause di sospensione

Nel caso in cui l'ente non opti in favore della facoltà prevista all'art. 6, comma 4 *bis*, del Decreto, costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza quelle che, ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare, comportano la sospensione dalla carica di Sindaco. Inoltre, rappresenta causa di sospensione, la mancanza dei requisiti richiesti per la elezione, di cui si sia avuta notizia successivamente.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione della qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza e provvede alla designazione del sostituto. I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui viene direttamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione, ne informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella prima riunione utile successiva all'avvenuta conoscenza, a dichiarare la sospensione dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo. In tal caso si designa un nuovo membro.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita il Consiglio di amministrazione a discutere della revoca del membro sospeso.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

6.3.5 Temporaneo impedimento del componente effettivo

Nel caso in cui l'ente non opti in favore della facoltà prevista all'art. 6, comma 4 *bis*, del Decreto, laddove insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, questi, senza indugio, deve darne comunicazione ai membri dell'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la causa dell'impedimento risieda in una circostanza idonea a integrare una ipotesi di conflitto di interesse, il membro dell'Organismo di Vigilanza deve descriverne i profili ed astenersi dal partecipare ad ogni attività dell'Organismo.

Laddove l'impedimento si protragga per oltre 6 mesi, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di revocare il membro dell'Organismo di Vigilanza e di procedere alla sua sostituzione nominando un nuovo membro effettivo

Qualora la sospensione o il temporaneo impedimento riguardi il Presidente, la presidenza è assunta *ad interim* dal componente effettivo più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.

6.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, qualunque sia la composizione adottata tra quelle individuate sub par. 6.2.1, nella esecuzione della sua attività ordinaria, svolge funzioni di vigilanza e consulenza. In particolare:

- valuta l'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare i reati presupposto;
- vigila sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, attraverso la analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- richiede all'Organo Amministrativo l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte agli Organi competenti, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di

significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Società, nonché delle novità legislative intervenute in materia;

- vigila sulla attuazione del piano di formazione del Personale, di cui al successivo cap. 6.2;

- in caso di violazione da parte delle prescrizione del Modello, assiste allo svolgimento del procedimento di irrogazione di una eventuale sanzione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza è privo di poteri di intervento sulla struttura aziendale. L'esercizio di forme di intervento, pur se funzionale a impedire o prevenire il compimento di un reato presupposto, rappresenta un grave inadempimento agli obblighi posti in capo all'Organismo di Vigilanza.

Laddove il membro dell'Organismo di Vigilanza rivesta, in seno alla società, ruoli muniti di potere di intervento, tale potere dovrà essere esercitato nell'ambito del proprio ruolo e non tramite la attività dell'Organismo di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale, laddove investito anche dell'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, esercita i poteri riconosciuti dalla legge e dallo Statuto anche al fine di garantire efficacia al modello organizzativo, nel rispetto delle competenze degli organi sociali e senza che la attribuzione di tali funzioni possa comportare una modificazione di tali competenze.

Nell'ambito dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza è chiamato altresì a monitorare la osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal d. Lgs. n. 231/2007 ed ad effettuare le conseguenti comunicazioni interne ed esterne previste dall'art. 52 del menzionato Decreto.

L'attività di controllo eseguita dall'Audit segue appositi protocolli elaborati e costantemente aggiornati in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di controllo.

Nell'ambito delle attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza riceve le risultanze provenienti dalla funzione Audit nell'esercizio costante della identificazione, classificazione e valutazione preventiva dei rischi (esterni ed interni) e dei controlli interni, da cui discende il piano degli interventi di audit.

Durante gli interventi di controllo viene analizzato nel dettaglio il livello dei controlli presenti nella operatività e nei processi aziendali. I punti di debolezza registrati vengono segnalati tempestivamente alle Unità Organizzative e alle altre funzioni

aziendali interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa.

Per verificare la effettiva esecuzione delle azioni da intraprendere, viene poi svolta una attività di follow-up. L'Organismo di vigilanza richiede gli interventi compiuti a seguito delle sue segnalazioni e valuta la adeguatezza della misura adottata.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere all'Audit di inserire nel piano annuale di audit verifiche specifiche volte, in particolare per le aree sensibili, a valutare la adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

L'Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con la società di revisione, se ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità.

6.5 Modalità e periodicità di rapporto agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza rendiconta all'Organo amministrativo su base almeno semestrale, trasmette ai predetti Organi una specifica informativa sulla adeguatezza e sulla osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- la attività svolta;
- le risultanze della attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nel caso in cui l'ente non opti in favore della facoltà prevista all'art. 6, comma 4 *bis*, del Decreto, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale in caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono le funzioni di componenti del Consiglio di Amministrazione, al fine dell'adozione da parte del Collegio delle iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, il Collegio Sindacale sarà tenuto ad attuare le necessarie iniziative prescritte dalla legge a tutela della Società, dei suoi azionisti, dei creditori sociali e dei terzi.

7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

7.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

L'Organismo di Vigilanza è il principale destinatario di ogni segnalazione proveniente da qualunque soggetto abbia rapporti con la Società (Dipendenti, dei Responsabili delle Unità Organizzative, degli Organi Societari, dei soggetti esterni - intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.-) avente ad oggetto eventi che potrebbero integrare una ipotesi di responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, debbono essere immediatamente inviate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il Decreto, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel Decreto;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere munito di un indirizzo di posta elettronica (email: odv231@bccaquara.it) che deve essere comunicato a ciascun componente della struttura aziendale.

Le segnalazioni possono pervenire in qualunque altro modo, e, nel caso in cui non vi sia la possibilità di conservare traccia documentale della segnalazione (ad es., informazione verbale) l'Organismo di Vigilanza provvede ad annotare l'informazione sul proprio libro delle adunanze in occasione della prima riunione utile. Il membro che è venuto a conoscenza della notizia, provvede tempestivamente a darne informazione scritta, anche via email, agli altri membri.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza prende in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali.

La Società garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità,

fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il Decreto, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;
- i rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte;
- le segnalazioni di infrazioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo inoltrate alle competenti Autorità ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007, secondo modalità e tempistiche previste dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti.

Inoltre, ciascuna Unità Organizzativa aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

7.2 Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante la analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello (Unità Organizzative), da Internal Auditing, Compliance, dal Datore di Lavoro ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 nonché dagli Organismi di Vigilanza delle eventuali società controllate.

Flussi informativi provenienti dalle Unità Organizzative

Con cadenza annuale i responsabili delle Unità Organizzative coinvolte nei processi "sensibili" ai sensi del Decreto, mediante un processo di autodiagnosi complessivo sulla attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, evidenziano le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o più in generale dall'impianto normativo, la adeguatezza della medesima regolamentazione, con la evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione.

Le attestazioni delle Unità Organizzative sono inviate con cadenza annuale alla funzione Compliance, la quale archiverà la documentazione, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per il quale produrrà una relazione con le risultanze.

La metodologia sulla esecuzione del processo di autodiagnosi, che rientra nel più generale processo di Operational Risk Management della Società, è oggetto di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi provenienti dall'Internal Auditing

Il flusso di rendicontazione ordinario dell'Audit verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni periodiche (trimestrali o semestrali), con le quali quest'ultimo è informato sulle verifiche svolte, sulle principali risultanze, sulle azioni riparatrici poste in essere dalle Unità Organizzative interessate, in linea con il Piano Annuo di Audit.

Laddove ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza richiede ad Audit copia dei report di dettaglio per i punti specifici che ritiene di voler meglio approfondire.

Flussi informativi provenienti dalla Compliance

Il flusso di rendicontazione ordinario della Compliance verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni semestrali, con le quali viene comunicato l'esito dell'attività svolta in relazione all'adeguatezza ed al funzionamento del Modello, alle variazioni intervenute nei processi e nelle procedure (avvalendosi, a tal fine, della collaborazione della funzione Organizzazione) nonché agli interventi correttivi e migliorativi pianificati (inclusi quelli formativi) ed al loro stato di realizzazione.

Analogo flusso di rendicontazione verrà esteso anche al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle relazioni semestrali di compliance.

Flussi informativi da parte del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

Il flusso di rendicontazione ordinario del Datore di lavoro ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni annuali con le quali viene comunicato l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza.

8. Sistema disciplinare

8.1 Principi generali

La piena funzionalità del Modello Organizzativo richiede, accanto alle precauzioni necessarie a eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto, anche una particolare attenzione alla osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti dei dipendenti e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi ricomprendendo il Codice Etico e le procedure e norme interne che fanno parte integrante del Modello - costituiscono illecito contrattuale.

Alla luce della importanza rivestita dall'osservanza delle prescrizioni contenute nel modello organizzativo, la Società, per reagire seriamente nei confronti di ogni comportamento idoneo a integrare una sua violazione, adotterà i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- nei confronti del personale dipendente, il sistema sanzionatorio stabilito dalle leggi che regolano la materia e previsto dal Contratto Collettivo del Credito Cooperativo;
- nei confronti di tutti i soggetti esterni, il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

La attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute da Audit o dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti sono affidati, nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite, alla Direzione Generale.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno determinate sulla scorta del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o della intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché della attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

La sanzione potrà essere irrogata indipendentemente dalla consumazione del reato presupposto sotteso alla procedura violata, ovvero, dall'avvio di un procedimento penale nei confronti dell'ente. I principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

La verifica della adeguatezza del sistema sanzionatorio, ai fini propri del Modello Organizzativo, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Il Codice disciplinare è stato comunicato al personale con pubblicazione sulla piattaforma intranet aziendale, nonché attraverso affissione negli idonei locali aziendali. Il documento specifica gli obblighi dei lavoratori e i provvedimenti applicabili in relazione alla gravità della mancanza rilevata tenuto conto delle circostanze obiettive in cui le infrazioni sono commesse.

8.2 Personale Dipendente non Dirigente

1) rimprovero verbale

Tale sanzione viene irrogata a fronte della lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una *"lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori"*;

2) biasimo inflitto per iscritto

Tale sanzione viene irrogata a fronte della inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una *"inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori"*;

3) sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni

Tale sanzione viene irrogata a fronte della inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, correlandosi detto comportamento ad una *"inosservanza - ripetuta o di una certa gravità - delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori"*;

4) licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo)

Tale sanzione viene irrogata a fronte della adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, correlandosi detto comportamento ad una *"violazione (. . .) tale da configurare (. . .) un inadempimento "notevole" degli obblighi relativi"*;

5) licenziamento per giusta causa

Tale sanzione viene irrogata a fronte della adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, correlandosi detto comportamento ad una *"mancanza di gravità tale (o per dolo del fatto, o per i*

riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso”.

Personale Dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, tenuto, altresì, conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione. Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Società e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Imprese bancarie si procederà con il **licenziamento con preavviso e il licenziamento per giusta causa** che, comunque, andranno applicati nei casi di massima gravità della violazione commessa.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, la Società, in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà, per le infrazioni, meno gravi, di applicare la misura del **rimprovero scritto** - in caso di semplice inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello - ovvero l'altra della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni** - rilevanza (anche se dipendente da recidiva) ovvero di condotta colposa inadempiente ai principi e alle regole di comportamento previsti dal presente Modello -.

8.4 Soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle

specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

8.5 Componenti del Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà sia l'intero Consiglio di Amministrazione sia, nel caso in cui la società non opti in favore della facoltà prevista all'art. 6, comma 4 *bis* del Decreto, il Collegio Sindacale. Tali organi provvederanno ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui la società opti in favore della facoltà prevista all'art. 6, comma 4 *bis*, del Decreto, il Collegio Sindacale sarà tenuto ad attuare le necessarie iniziative prescritte dalla legge a tutela della Società, dei suoi azionisti, dei creditori sociali e dei terzi.

9. Formazione e comunicazione interna

Per potere concretamente realizzare le previsioni contenute nel Modello Organizzativo è necessario garantire un adeguato sistema di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti. Rappresentano, pertanto, parte integrante del Modello, le attività volte a creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione.

9.1 Comunicazione interna

I neo assunti ricevono, all'atto della assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello, del Codice Etico.

Il neo assunto sottoscrive la dichiarazione con la quale da atto di avere ricevuto tali documenti, cartacei e informatici, di avere compreso la loro funzione, ai fini del Modello Organizzativo, e di attenersi al rispetto di quanto in essi prescritto.

9.2 Formazione

Il piano di formazione ha l'obiettivo di far conoscere il nuovo Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

A tal fine, la Società determina un piano di formazione del proprio personale in cui sono considerate anche le tematiche inerenti la responsabilità amministrativa degli enti da reato, i reati presupposto, provvedendo a distinguere, per ciascuna funzione, una appropriata divulgazione degli elementi maggiormente inerenti con l'attività svolta.

La Direzione provvederà a sottoporre al CdA un Piano della Formazione annuale nel quale sono indicate le iniziative più opportune da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al par. 6

10. Codice etico

Parte integrante del presente Modello è il Codice Etico.

Esso verrà approvato in uno al presente modello e integrerà le regole e i principi di condotta di tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società.

BCC AQUARA

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01

**PARTE SPECIALE A –
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati contro la Pubblica Amministrazione

La presente parte speciale si propone di individuare le condotte che i Destinatari della medesima, come individuati sub par. A.3, dovranno seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio, come individuate sub par. A.2, al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. La presente parte speciale, in particolare, si propone di realizzare gli obiettivi di cui innanzi con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, e, a tal fine, essa provvede a:

- a) individuare i principi generali e i principi procedurali specifici che i Destinatari, in relazione allo specifico rapporto con la società, debbono rispettare per una corretta applicazione del Modello;
- b) individuare i principi e le condotte che l'Organismo di Vigilanza (OdV), e i responsabili delle altre funzioni aziendali, dovranno controllare, monitorare e verificare.

In ogni caso, oltre alle previsioni del Modello, i destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- le procedure operative esistenti.

Ai Consulenti, Partner, Intermediari e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte della società.

Per realizzare i fini innanzi menzionati, la parte speciale illustra i principi comportamentali, ritenuti adeguati dalla scienza aziendalistica ed applicati nel settore di riferimento, per monitorare il rischio e prevenire il compimento del reato, nell'ambito della concreta realtà aziendale della Società.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto (di seguito i Reati nei rapporti con la P.A.).

A.1 Le tipologie dei reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto)

• Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)

L'art. 316 bis cod. pen. punisce chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ometta di destinarli alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato si consuma con l'impiego delle risorse in attività difformi rispetto alle attività per le quali il finanziamento è stato erogato, e, pertanto, esso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

• Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)

L'art. 316 ter cod. pen. punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee con la reclusione da sei mesi a tre anni

La condotta sanzionata si differenzia rispetto a quella contemplata dal reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. in quanto, nella fattispecie in esame, non rileva tanto l'impiego delle erogazioni, ma, piuttosto, la modalità illegittima con la quale il finanziamento è ottenuto, in quanto il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Occorre, inoltre, evidenziare che la condotta sanzionata ha carattere residuale rispetto alla ipotesi prevista e punita dall'art. 640 bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

• Truffa (art. 640 cod. pen.)

L'art. 640 cod. pen. chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è aggravata, da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7

• Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)

L'art. 640 ter cod. pen. punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Ipotesi ricorrente del reato in esame è rappresentata dalla violazione del sistema informatico della amministrazione deputata alla erogazione del finanziamento ottenuto, al fine di aumentare l'importo riconosciuto.

• Concussione (art. 317 cod. pen.)

L'art. 317 cod. pen. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Giova qui evidenziare che il reato può essere contestato, a titolo di concorso, anche al soggetto che, pur non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, partecipi alla condotta illecita.

Con specifico riferimento all'applicazione del Decreto, va rilevato che il reato in esame può configurarsi nelle ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, in accordo con un esponente aziendale, abusando della propria funzione, richieda al terzo prestazioni non dovute. Tale condotta è idonea a determinare la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto laddove da essa derivi un vantaggio per l'Ente o possa ravvisarsi un interesse dello stesso.

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, sanzionando, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)

La disposizione in commento ha ad oggetto le medesime condotte punite dagli artt. 318 cod. pen. (corruzione per un atto d'ufficio) e 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), ma in relazione alla erogazione di un pubblico servizio. Nel caso di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, viene punita la condotta posta in essere anche dal mero incaricato di erogare un pubblico servizio; nel caso, invece, di corruzione per un atto di ufficio, la condotta è sanzionata solo nel caso in cui l'incaricato rivesta la qualità di pubblico impiegato.

• Pene per il corruttore (art. 321 cod. Pen.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

• Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una

promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

- Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- Confisca (art. 322-ter cod.pen.)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui nell'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promette, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di un pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

A.2 Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D.Lgs 231/2001 con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 (PA).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Aree a rischio reato:

- Impiego difforme di finanziamenti pubblici ottenuti per la formazione del personale – Processo di Gestione delle Risorse Umane;

- Acquisizione di servizi da un professionista che funge da "veicolo" per la corruzione di un esponente della P.A. – Processo di Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Assunzione di nuovo personale ricollegabile ad esponenti della PA e/o della Magistratura – Processo di Gestione di assunzione delle risorse;
- Richiesta di finanziamenti pubblici o altre agevolazioni per attività formative - Processo di Gestione delle Risorse Umane;
- Impiego difforme di finanziamenti pubblici concessi per ottenere agevolazioni in relazione ad assunzione di personale, acquisizione nuove risorse o per l'attivazione di stage/ tirocini - Processo di Gestione delle Risorse Umane;
- Impiego difforme dalla destinazione vincolata dei contributi, delle sovvenzioni, e/o dei finanziamenti pubblici – Processo Tecnico, Economato e Gestione immobili;
- Alterazione e contraffazione documentazione da presentare agli enti pubblici ai fini del rilascio di autorizzazioni / concessioni e licenze – Processo Tecnico, Economato e Gestione immobili;
- Promessa di denaro ad un esponente della PA e/o della Magistratura attraverso l'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite – Processo Tecnico, Economato e Gestione immobili;
- Concessione di linee di credito a condizioni di particolare favore - Processo di Gestione del Credito;
- Riconoscimento di altre utilità attraverso la cancellazione di posizioni debitorie – Processo di Gestione del Credito;
- Richieste di somme non dovute per la normale esecuzione di attività di supporto a gestione pratiche con finanziamenti agevolati – Processo di Gestione del Credito Speciale;
- Impiego difforme dalla destinazione vincolata dei contributi, delle sovvenzioni, e/o dei finanziamenti pubblici – Processo di Gestione del Credito Speciale;
- Alterazione, contraffazione dei dati comunicati per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di servizi di tesoreria e cassa di Enti Pubblici - Processo Incassi e Pagamenti;
- Riversamento parziale o omissivo dei tributi riscossi dalla clientela – Processo Incassi e Pagamenti;
- Erogazione pensioni a soggetti non aventi diritto (es. deceduti) - Processo Incassi e Pagamenti;

- Richieste di somme non dovute per la normale esecuzione di attività in ambito gestione tesoreria enti – Processo Tesoreria Enti;
- Gestione degli adempimenti fiscali propri in qualità di intermediario finanziario e sostituto d'imposta (es. bolli su rapporti, capital gain, gestione ritenute d'acconto su fatture passive) e per conto della clientela (gestione riversamenti F24 della clientela) – Processo contabile e Incassi e Pagamenti;
- Utilizzo improprio dei conti correnti dedicati "grandi opere" - Servizi bancari tipici;
- Accensione di rapporti a condizioni di particolare favore nei confronti di esponenti della PA o soggetti a questi riconducibili - Servizi bancari tipici;
- Riconoscimento di altre utilità attraverso l'eliminazione di eventuali blocchi in procedura o mancata esecuzione di procedure di pignoramento presso terzi – Servizi legali;
- Gestione sponsorizzazioni, omaggi, azioni di marketing e beneficenza che vadano a favore di persone, enti o istituzioni riconducibili a esponenti della PA - Relazioni esterne;
- Dazione/promessa di denaro attraverso l'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite- Relazioni esterne;
- Corruzione di un organo giudicante al fine di agevolare l'esito della sentenza in cui la Banca dovesse essere coinvolta - Processo di supporto e consulenza legale e tributaria.

A.3 Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- Previsione di punti di verifica ed adeguati livelli autorizzativi riguardanti dati / informazioni forniti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti e, in caso di ottenimento degli stessi, la predisposizione del rendiconto verificato ed autorizzato sull'effettiva

- Processi di selezione, assunzione del personale - oltrech  rispondenti alle normative di legge e degli accordi contrattuali vigenti - caratterizzati da trasparenza, obiettivit  e tracciabilit .
- Definizione di ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico, in modo da garantire, per quanto possibile, il rispetto del principio della "segregazione funzionale-contrapposizione degli interessi".
- Criteri oggettivi e verificabili per la scelta dei Partners, collaboratori, consulenti, agenti, intermediari e strumenti idonei a valutare la corretta esecuzione del contratto, la congruit  del corrispettivo, la effettivit  della spesa e la pertinenza all'attivit  aziendale. E' inoltre prevista una clausola risolutiva del contratto nel caso di inosservanza dei principi enunciati nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo 231.
- Documentazione idonea e tramite supporti, cartacei o informatici, dei principali adempimenti eseguiti dalla funzione aziendale preposta nel corso delle relazioni o dei contatti stretti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico.
- Previsione di idonei sistemi di controllo che consentano la verifica della regolarit  delle richieste di informazioni avanzate dalla Banca nei confronti degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, ovvero delle richieste avanzate nei confronti della Banca da esponenti della Pubblica Amministrazione.
- Modalit  di gestione delle risorse finanziarie definite in modo da consentire la tracciabilit  di ogni singola operazione.
- Monitoraggio e accertamento delle risorse che intrattengono per conto della Banca rapporti con la Pubblica Amministrazione che dispongano di poteri di spesa adeguati alle funzioni loro delegate.
- Esecuzione di verifiche interne su correttezza e veridicit  dei documenti e delle informazioni fornite dalla Societ  nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro Ente Pubblico ai fini della stipulazione e conclusione di accordi.
- Definizione di specifici flussi informativi tra le strutture organizzative e/o funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.
- Canale di segnalazione dedicato alla denuncia verso l'Organismo di Vigilanza circa eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'attivit  inerente la gestione dei rapporti con Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico.

- Segregazione dell'operatività tramite assegnazione di profili operativi con user-id e password che garantiscono una tracciabilità dell'operatività eseguita sul sistema informativo, anche per quanto riguarda l'applicazione di condizioni sia per l'operatività di impiego che della raccolta.
- Sistema dei controlli interni: controlli di primo livello nel processo di gestione degli acquisti e controlli di in capo all'Ufficio [Amministrazione e Contabilità].
- Osservanza dei principi enunciati nel Codice Etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti i dipendenti e gli esponenti aziendali.

Osservanza dei principi definiti dalla Policy Anticorruzione, che stabilisce l'importanza di operare perseguendo i principi di legalità, moralità, professionalità, integrità e trasparenza in coerenza con i propri obiettivi di business, al fine di mitigare il rischio di violazioni di norme in materia di corruzione.

A.4 I flussi periodici per l'OdV 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'OdV stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'OdV:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- 1) violazioni di leggi e norme applicabili;
- 2) violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- 3) comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;

4) eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, richiesti dall'ODV alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

A.5 Funzioni aziendali a rischio. Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione;

Con riferimento alle attività a rischio individuate al precedente punto A.2, attualmente, risultano interessate le seguenti funzioni aziendali:

- a) Direzione Generale
- b) Amministrazione
- c) Affari;
- d) Crediti;
- e) Segreteria affari legali
- f) Risk Manager.

In ogni caso, le prescrizioni che seguono sono rivolte a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, svolgano le attività a rischio per conto della società.

A ciascun soggetto che, a qualunque titolo, svolga attività considerate a rischio nei confronti della società, è espressamente inibito di:

1. porre in essere le condotte idonee a integrare i reati innanzi richiamati (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere condotte che anche solo potenzialmente potrebbero integrare i reati innanzi richiamati;
3. porre in essere qualsiasi comportamento che venga a determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nel rispetto delle previsioni sin qui richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono vietate le seguenti condotte:

- a) elargizioni di denaro a pubblici funzionari italiani o esteri (o a loro familiari);

- b) distribuzione di omaggi e regali o riconoscimento di altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A.;
- c) riconoscere in favore dei Consulenti, dei Partner degli Intermediari e dei Fornitori corrispettivi, emolumenti, omaggi e ogni altra forma di attribuzione che non trovi adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o con il contesto locale e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di inducement;
- d) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- e) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette Aree a Rischio devono essere gestiti attraverso modalità omogenee, attraverso la nomina, a seconda delle esigenze, di uno o più Responsabili Interni per ogni operazione o serie di operazioni;
2. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da due distinti soggetti di cui uno rappresentato dall'organo amministrativo, o dal soggetto esterno preposto allo svolgimento delle mansioni gestorie, e uno tra i seguenti soggetti: preposto alla Direzione Amministrazione e Finanza, preposto alla Direzione Commerciale;
3. gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione della attività oggetto di consulenza e del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da due distinti soggetti di cui uno rappresentato dall'organo amministrativo, o dal soggetto esterno preposto allo svolgimento delle mansioni gestorie, e uno tra i seguenti soggetti: preposto alla Direzione commerciale, preposto alla Direzione Amministrazione e Finanza.;
4. i rapporti con gli Intermediari devono essere redatti per iscritto con la espressa indicazione delle modalità di calcolo del corrispettivo per la loro attività e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da due distinti soggetti di cui uno rappresentato dall'organo amministrativo, o dal soggetto esterno preposto allo svolgimento delle mansioni gestorie, e uno tra i seguenti soggetti: preposto alla Direzione commerciale, preposto alla Direzione Amministrazione e Finanza;;

5. i contratti stipulati con i Fornitori devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da due distinti soggetti di cui uno rappresentato dall'organo amministrativo, o dal soggetto esterno preposto allo svolgimento delle mansioni gestorie, e uno tra i seguenti soggetti: preposto alla Direzione commerciale, preposto alla Direzione Amministrazione e Finanza; preposto alla Direzione acquisti;
6. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
7. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri. In caso di ottenimento del finanziamento, deve essere predisposto apposito rendiconto;
8. i soggetti preposti al controllo e alla supervisione degli adempimenti connessi alle suddette attività, anche laddove tale controllo e supervisione siano esercitati incidentalmente nell'esercizio di altre precipue mansioni (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'OdV ogni eventuale irregolarità.

A.6. Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio.

A.6.1 Gestione dei rapporti (di natura non commerciale) con la Pubblica Amministrazione. Scheda di Evidenza

Al fine di realizzare i principi di comportamento nel modo più adeguato alle esigenze del Modello e della presente parte speciale, ciascuna area a rischio (come individuate nel paragrafo A.3), con riferimento alle attività di cui al par. A.2, dovrà attenersi alle seguenti specifiche procedure aziendali.

Per ogni singola operazione a rischio, il soggetto preposto alla Direzione interessata (o i diversi soggetti preposti alle singole Direzioni, laddove siano coinvolte più Direzioni aziendali) provvede a redigere apposita Scheda di Evidenza, che sarà aggiornata nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) le P.A. coinvolte nell'operazione;

c) il nome del preposto alla Direzione (o dei preposti alle Direzioni) cui fa riferimento l'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

d) la dichiarazione rilasciata dal preposto alla Direzione (o dei preposti alle Direzioni) da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, come prescritti dal presente Modello;

e) il nome di eventuali soggetti nominati dal preposto alla Direzione (o dai preposti alle Direzioni) a cui – ferma restando la responsabilità di quest'ultimo – vengono sub delegate alcune funzioni (i "Sub preposti"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

f) la dichiarazione rilasciata dai Sub preposti da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, come prescritti dal Modello;

g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare:

1) per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

- invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
- invio dell'offerta non vincolante,
- invio dell'offerta vincolante,
- altri passaggi significativi della procedura,
- garanzie rilasciate,
- esito della procedura,
- conclusione dell'operazione;

per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

2) per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:

- presentazione delle domande;
- passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con enti locali, ecc.);

- esito delle procedure;
 - conclusione dell'operazione;
- h) l'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere la Società nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali consulenti, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- m) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- n) l'indicazione di eventuali Intermediari che hanno partecipato alla operazione, con l'indicazione del rapporto in essere con la società;
- o) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Intermediari da cui risulti che si impegnano ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'operazione nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- p) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa);
- q) all'esito della operazione, o delle attività che hanno coinvolto il responsabile della Direzione (o i responsabili della Direzione, in caso siano interessate più direzioni), la dichiarazione che nello svolgimento delle proprie mansioni, richiamate nella Scheda di Evidenza, non sono state poste in essere, né dal medesimo soggetto, né da terzi soggetti che hanno agito per conto della società, condotte, anche solo potenzialmente, idonee ad integrare i reati contro la P.A. innanzi richiamati.

Il preposto alla Direzione (o i preposti alle Direzioni) dovrà in particolare:

1. in occasione della apertura della operazione, informare l'OdV e trasmettere i dati iniziali contenuti nella Scheda di Evidenza;
2. aggiornare la Scheda di Evidenza;
3. trasmettere senza indugio la Scheda di Evidenza all'OdV ogni volta che questi ne faccia richiesta;
4. informare l'OdV della chiusura della operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione nella Scheda di Evidenza.

L'OdV può procedere alla individuazione di modalità alternative per la trasmissione dei flussi informativi rilevanti laddove, le caratteristiche della operazione non consentano agevolmente alla redazione della Scheda di Evidenza. Le modalità alternative, in ogni modo, dovranno essere comunque atte a garantire un'adeguata tracciabilità e trasparenza dell'operazione stessa.

Su richiesta motivata da parte del Responsabile della operazione, l'OdV può, previa consultazione con l'organo amministrativo, o con il soggetto incaricato dello svolgimento delle mansioni gestorie, consentire alla deroga del requisito della dichiarazione di cui ai punti i), m) e o) in casi eccezionali di emergenza e mancanza di valide alternative. Della deroga sarà fornita adeguata informativa all'organo di amministrazione ad opera dell'OdV e del responsabile della operazione.

In ogni caso, all'OdV è riconosciuta ampia autonomia in ordine alla individuazione, anche per categorie di operazioni, di ulteriori e più rigide forme di monitoraggio e rendicontazione delle attività prestate.

Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

A.6.1.1

Richiesta di autorizzazioni alla P. A.

Nell'ambito delle attività di natura non commerciale con la P. A. assumono particolare rilievo i rapporti concernenti la richiesta e l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni o, in ogni caso, titoli riconosciuti dalla P. A. che richiedono una attività di collaborazione.

I principi descritti nel presente protocollo si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo alle seguenti attività: gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione, nei tempi e nei modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Enti

pubblici locali, ecc); gestione dei rapporti con le Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese; gestione dei rapporti con gli Enti Locali territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti; gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, etc.) per l'esecuzione di adempimenti in materia di igiene e sicurezza e/o di autorizzazioni (ad esempio pratiche edilizie), permessi, concessioni; gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l'esecuzione di adempimenti in materia di imposte; gestione dei rapporti con Consob, Banca d'Italia e Isvap per l'esecuzione degli adempimenti in materia di comunicazioni obbligatorie; gestione dei rapporti con Banca d'Italia, Consob, Isvap, la Prefettura, la Procura della Repubblica e le Camere di Commercio, competenti per la richiesta di certificati e autorizzazioni.

Le predette attività potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione" e "truffa ai danni dello Stato".

All'uopo, è opportuno rappresentare che in ordine al reato di corruzione, la condotta risulta integrata laddove l'attività dell'agente sia rivolta non solo ad un Pubblico Ufficiale ma anche quando: i) si realizzi nei confronti di soggetti che esercitano attività analoghe presso Istituzioni della Unione Europea o nell'ambito degli altri Stati membri della Unione europea; ii) si realizzi nei confronti di soggetti che esercitano attività analoghe nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in questo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale ovvero agisca al fine di ottenere o di mantenere una attività economica o finanziaria (ad esempio, al fine di evitare la risoluzione di un appalto o l'emanazione di un provvedimento che ne pregiudichi l'attività economica).

Al fine di garantire il rispetto dei principi appena evidenziati, la Società, nei contratti sottoscritti con i terzi cui viene esternalizzato il compito di gestire per suo conto i rapporti con la P. A., inserisce una specifica clausola in cui sono indicati detti principi e l'obbligo della controparte di conformarvisi.

Descrizione del Processo

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;

- invio della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- erogazione di assistenza in occasione di sopralluoghi ed accertamenti da parte degli Enti;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

a) Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:

- nell'ambito di ogni Struttura, tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione devono essere individuati ed autorizzati dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima; nel caso in cui i rapporti con gli Enti pubblici vengano intrattenuti da soggetti terzi, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali;
- la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività della area di propria competenza, è attribuita al Responsabile della struttura e/o ai soggetti da quest'ultimo appositamente individuati.

b) Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o alla esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo un meccanismo di maker e checker.

c) Attività di controllo: le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto della istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. In particolare, laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un

controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle attività.

d) Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: copia della documentazione consegnata all'Ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti è conservata presso l'archivio della struttura di competenza;

- il Responsabile della Struttura, ovvero il soggetto aziendale all'uopo incaricato, ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati;

- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione.

Principi di comportamento

Valgono i principi innanzi esposti sub par. A.4.1

A.6.1.2 Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi.

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture, interne o esterne alla Società, coinvolte nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) e degli accordi transattivi con Enti pubblici.

Con riferimento alle attività caratterizzanti il processo in commento, questo potrebbe essere occasione per il compimento dei reati di "corruzione", "corruzione in atti giudiziari" e "truffa ai danni dello Stato" nonché del reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità Giudiziaria". In ordine alla qualità di Pubblico Ufficiale, quale soggetto destinatario della condotta posta in essere dall'agente, valgono le considerazioni esposte sub A.4.1.1..

Descrizione del Processo

- Il processo contenzioso -

Il processo di gestione del contenzioso si sviluppa sotto la responsabilità della struttura competente per materia, in coordinamento con la struttura interessata dalla controversia e con gli eventuali professionisti esterni incaricati.

Esso si compone delle seguenti fasi:

- a) apertura del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
 - analisi, valutazione e produzione degli elementi probatori;
 - predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in collaborazione con i professionisti esterni;
- b) gestione della vertenza;
- c) ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;
- d) predisposizione dei fascicoli documentali;
- e) partecipazione, ove utile o necessario, alla causa, in caso di contenzioso giudiziale;
intrattenimento di rapporti costanti con gli eventuali professionisti incaricati, individuati nell'ambito dell'apposito albo;
- f) assunzione delle delibere per:
 - determinazione degli stanziamenti al Fondo Rischi e Oneri in relazione alle vertenze passive e segnalazione dell'evento quale rischio operativo;
 - esborsi e transazioni;
- g) chiusura della vertenza.

- il processo transattivo -

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- a) analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- b) gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione;
- c) redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

a) Livelli autorizzativi definiti: la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo a diverse Strutture della Banca a seconda che si tratti di profili giuridici di natura amministrativa, civile, penale, fiscale, giuslavorista e previdenziale. È inoltre previsto nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo:

- il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
- il conferimento degli incarichi a legali esterni diversi da quelli individuati nell'ambito dell'albo predisposto e approvato dalla Struttura competente è autorizzato dal Responsabile della Struttura medesima o da un suo delegato. In ogni caso, il corrispettivo riconosciuto in favore dei legali della Società deve essere proporzionato alla natura dell'affare, determinato secondo criteri obiettivi, e proposto dal Responsabile della Struttura alla Funzione ad esso sovraordinata, o, comunque, nel rispetto delle procedure di cui al protocollo A.4.1.6;
- la Struttura competente effettua un costante monitoraggio degli sviluppi della vertenza, anche per poter prontamente valutare opportunità transattive che dovessero profilarsi.

b) Segregazione dei compiti: attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità nell'esercizio delle facoltà assegnate nello svolgimento delle attività di cui alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione.

c) Attività di controllo:

- rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;
- verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze / transazioni che devono essere supportati da meccanismi di maker e checker.

d) Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione.

Principi di comportamento

Valgono i principi di cui sub A.4.1

A.6.1.3 Gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive.

Ai sensi del d.lgs, n. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione" e "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza" (art. 2638 del codice civile).

In ordine alla qualità di Pubblico Ufficiale, quale soggetto destinatario della condotta posta in essere dall'agente, valgono le considerazioni esposte sub A.4.1.1..

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza quali: Consob, Banca d'Italia; Isvap, Autorità Garante per la Privacy; Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM).

Descrizione del Processo

Le attività inerenti alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- elaborazione/trasmissione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni alla Consob, comunicazioni alla Banca d'Italia);
- richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- riscontri ed adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con i Funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti

.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

a) Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:

- ad eccezione delle visite ispettive i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono intrattenuti dal Responsabile della Struttura di riferimento;
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati.

b) Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. In particolare:

- con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili alla ordinaria operatività delle Strutture della Società, tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla sfera dell'operatività aziendale indirizzata alle Autorità di Vigilanza è preventivamente condivisa con le competenti Strutture;
- è compito del Responsabile della Struttura interessata dalla visita ispettiva, dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione, individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i Funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Società. La competente funzione Legale, quella di Internal Audit, quella di Controllo di Conformità e nei casi particolarmente rilevanti l'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente informate della visita ispettiva in atto e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dall'Autorità;
- le Funzioni/Uffici che redigono i documenti contenenti le informazioni da comunicare alle Autorità di Vigilanza, sono distinti dalle Funzioni/Uffici che provvedono

all'inoltro dei documenti stessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo il prospetto riepilogativo trimestrale sui reclami).

c) Attività di controllo:

- controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza da parte della Struttura interessata per le attività di competenza devono essere supportate da meccanismi di maker e checker;
- controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della segnalazione/comunicazione richiesta;
- controlli automatici di sistema, con riferimento alle segnalazioni periodiche.

d) Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- è fatto obbligo a tutte le Strutture della Società, a vario titolo coinvolte nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni ed adempimenti alle Autorità di Vigilanza, di archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità, ivi inclusa quella trasmessa alle Autorità anche attraverso supporto elettronico. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta alle Strutture aventi funzione Legale, di Internal Audit e Segreteria societaria;
- ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Società è documentata/registrata in via informatica ed archiviata presso la Struttura di competenza;
- fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il personale della Struttura interessata che ha presenziato alla visita ispettiva assiste il Funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando, per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal Funzionario stesso;
- ad ogni visita ispettiva da parte di Funzionari rappresentanti delle Autorità di Vigilanza il Responsabile della Struttura interessata provvede a trasmettere alle Funzioni aziendali competenti copia del verbale rilasciato dal Funzionario pubblico e degli annessi allegati. Qualora non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Responsabile della Struttura interessata dall'ispezione od un suo delegato provvede alla redazione di una nota di sintesi dell'accertamento effettuato e alla trasmissione della stessa alle Funzioni aziendali

competenti. La suddetta documentazione è archiviata dal Responsabile della Struttura interessata dall'ispezione.

Principi di comportamento

Accanto ai principi indicati sub A.4.1.1, le strutture della Società coinvolte nei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono tenute ad osservare altresì i seguenti principi di comportamento:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un soggetto della Autorità di Vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Audit per le valutazioni del caso;
- devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità;
- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari delle Autorità presso la sede della Società, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Società specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi almeno due soggetti, se appartenenti alla Struttura interessata dalla ispezione; diversamente, laddove la ispezione sia seguita da Strutture diverse da quella coinvolta dalla verifica (quali, ad esempio: Personale, Organizzazione, Legale e Audit) è prevista la partecipazione di un unico soggetto agli incontri con i Funzionari.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del d.lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza in errore;

- chiedere o indurre i rappresentanti dell’Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine ostacolare l’esercizio delle funzioni di Vigilanza;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti dell’Autorità di Vigilanza a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato).

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

A.6.1.4 Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenza e sponsorizzazioni

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.

Ai fini del presente protocollo:

- per omaggi si intendono le attribuzioni di beni di scarso valore offerti, nell’ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l’immagine della Banca;
- per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute dalla Banca nell’espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare la sua immagine (ad es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc.);
- per iniziative di beneficenza si intendono le attribuzioni di denaro a Enti senza fini di lucro per il perseguimento di attività di natura morale e sociale;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione ed il potenziamento della immagine della Banca attraverso la stipula di contratti atipici (in

forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con Enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali ed organismi locali, ecc.).

Ai sensi del Decreto, i relativi processi potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione" e "corruzione in atti giudiziari".

In ordine alla qualità di Pubblico Ufficiale, quale soggetto destinatario della condotta posta in essere dall'agente, valgano le considerazioni esposte sub A.4.1.1..

Descrizione del Processo

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza hanno ad oggetto i beni destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti e fornitori.

Tali beni sono acquisiti sulla base delle regole operative sancite dalla normativa interna in materia di spesa e dal protocollo "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali".

I processi di gestione delle spese per beneficenze e per sponsorizzazioni si articolano nelle seguenti fasi:

- ricezione della richiesta, inviata dagli Enti, di elargizioni e di beneficenze o sponsorizzazioni per progetti, iniziative, manifestazioni;
- individuazione di società/organizzazioni cui destinare le elargizioni;
- effettuazione delle attività di due diligence della Società;
- esame/valutazione della iniziativa/progetto proposto;
- autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell'accordo/ contratto;
- erogazione delle elargizioni da parte della Banca.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

a) Livelli autorizzativi definiti:

- per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi ed alle spese di rappresentanza, la approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il

perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine debbono essere compiute solo dai soggetti muniti dei relativi poteri, secondo il sistema di ripartizione delle deleghe interno alla Società;

o sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;

b) Segregazione dei compiti: tra i differenti soggetti coinvolti nei processi. In particolare:

- le attività di cui alle diverse fasi dei processi devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.

c) Attività di controllo:

- la normativa interna definisce i limiti oltre ai quali le erogazioni per beneficenze e sponsorizzazioni devono essere precedute da una attività di due diligence da parte della Struttura interessata, avente ad oggetto la analisi e la verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita;

- tutte le erogazioni devono essere verificate ed approvate del Responsabile della Struttura interessata;

- le erogazioni complessive sono stabilite annualmente e devono trovare capienza in apposito budget deliberato dagli Organi competenti, all'interno del quale è fissato un limite massimo di importo e di numero di erogazioni annuali per destinatario, salvo espresse deroghe formalizzate ai livelli competenti;

- per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.

Inoltre i Responsabili delle Strutture interessate dovranno tenere e aggiornare l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dell'importo delle attribuzioni e le occasioni in cui si è proceduto alla attribuzione. Tale obbligo non si applica per gli omaggi cosiddetti "marchiati", riportanti cioè il logotipo della Società (quali penne, oggetti per scrivania, ecc...), nonché l'omaggistica standard predisposta dalle Strutture Centrali (ad esempio, in occasione di fine anno);

Il Registro dovrà essere costantemente monitorato dai responsabili di funzione al fine di evidenziare tempestivamente ogni eventuale irregolarità o anomalia.

d) Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- completa tracciabilità a livello documentale e di sistema dei processi di gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni anche attraverso la redazione, da parte di tutte le Strutture interessate, di una reportistica sulle erogazioni effettuate/contratti stipulati;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile della archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni.

Principi di comportamento

Gli omaggi, laddove di modico valore e, comunque, non in grado di compromettere l'autonomia di giudizio e la integrità del destinatario, non sono vietati nell'ambito dell'attività della Società.

In particolare:

- la Banca può effettuare erogazioni sotto forma di beneficenze o sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici della Banca;
- eventuali iniziative la cui classificazione rientri nei casi previsti per le "sponsorizzazioni" non possono essere oggetto contemporaneo di erogazione per beneficenza.

In ogni caso, per non dare luogo anche solo ad equivoci, lasciando intendere la commissione di comportamenti rilevanti ai fini del Decreto, la Banca non consente:

- erogazioni, per iniziative di beneficenza o di sponsorizzazione, a favore di Enti coinvolti in note vicende giudiziarie, pratiche non rispettose dei diritti umani, vivisezionistiche o antiambientali. Non possono inoltre essere oggetto di erogazioni partiti e movimenti politici e le loro articolazioni organizzative, organizzazioni sindacali e di patronato, club (ad esempio Lions, Rotary, ecc.), associazioni e gruppi ricreativi, scuole private, parificate e/o legalmente riconosciute, salvo specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico;
- elargizioni/omaggi a favore di Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/persona ad essa collegate;

- di promettere o versare somme di denaro, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Enti esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni, anche a seguito di illecite pressioni. Il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il Responsabile, a sua volta, ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Internal Audit per le valutazioni del caso;
- dare in omaggio beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza ed il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette.

A.6.1.5 Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale. Ai sensi della citata normativa, il processo in oggetto potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione" o di "corruzione in atti giudiziari". Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione, o soggetti da questi indicati, concessa al fine di influenzarne la indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Banca.

Descrizione del Processo

Il processo di selezione e assunzione si articola in due fasi:

- a) Selezione del personale:
 - analisi e richiesta di nuove assunzioni;
 - definizione del profilo del candidato;
 - reclutamento dei candidati;
 - effettuazione del processo selettivo;

- individuazione dei candidati;
- b) Formalizzazione dell'assunzione.

Qualora il processo riguardi personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati avverrà nell'ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie protette, da richiedere al competente Ufficio del Lavoro.

Qualora il processo riguardi personale proveniente da paesi terzi, il reclutamento dovrà dare evidenza della regolarità delle condizioni del soggiorno del candidato.

Ciascuna singola direzione munita del potere di procedere alla istruttoria per la assunzione, è responsabile della relativa selezione ed assunzione di personale specialistico altamente qualificato ovvero di figure destinate a posizioni di vertice (cosiddetta "assunzione a chiamata").

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

a) Livelli autorizzativi definiti:

- accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il budget ed i piani interni di sviluppo;
- autorizzazione alla assunzione concessa soltanto dal personale espressamente facoltizzato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- l'assunzione dei candidati individuati come idonei e per i quali è stata fornita autorizzazione all'inserimento viene effettuata dalla Funzione Amministrazione, nell'ambito della gestione delle Risorse Umane.

b) Segregazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo. In particolare l'approvazione finale dell'assunzione è demandata a strutture diverse, commisurate all'importanza della posizione ricercata all'interno dell'organizzazione aziendale.

c) Attività di controllo:

- compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di una apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni sui candidati.

d) Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta (tra cui quella standard ad esempio testi, application form, contratto di lavoro, ecc.) anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale.

Principi di comportamento

Con riferimento alle attività connesse al presente protocollo, valgono i principi di comportamento di cui a A.4.1.. Ad ogni modo, le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché eventualmente le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- il personale che riceva proposte concernenti indebiti vantaggi da parte del funzionario della P. A. deve immediatamente informare il proprio Responsabile;
- il Responsabile deve dare immediatamente corso all'Interna Audit per le valutazioni del caso;
- nel caso di attribuzione in outsourcing delle funzioni concernenti la assunzione del personale, la Società inserirà apposita clausola con la quale richiede al fornitore di prendere conoscenza delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/01 e di impegnarsi a rispettarne le previsioni;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Banca.

A.6.1.6 Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Strutture della Banca coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi. Tra i beni vanno considerate anche le opere dell'ingegno di carattere creativo, mentre tra le prestazioni vanno ricomprese anche quelle a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze.

Ai sensi del Decreto, il relativo processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione" e "corruzione in atti giudiziari". Per quel che concerne la nozione di Funzionario di una Pubblica Amministrazione, vale quanto riferito sub par. A.4.1.1.

Attraverso il pagamento dei beni e servizi per corrispettivi maggiori dell'effettivo, potrebbe darsi luogo alla creazione di fondi neri da impiegare nella attività di corruzione.

Si intende, inoltre, prevenire il rischio di acquisire beni o servizi di provenienza illecita, ed in particolare il coinvolgimento nei reati contro l'industria ed il commercio e nei reati in materia di violazione del diritto d'autore.

Descrizione del Processo

L'attività di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi si articola nei seguenti processi:

- definizione e gestione del budget;
- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione del ciclo passivo;
- gestione dei fornitori.

Le modalità operative per la gestione dei processi debbono essere disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

a) Livelli autorizzativi definiti:

- il budget della Banca è approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
- la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali soggetti devono garantire e su richiesta poter documentare – in relazione all'utilizzo di marchi o segni distintivi e alla commercializzazione di beni o servizi - il rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti;
- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai Responsabili delle Strutture per le quali è prevista l'assegnazione di un budget e delle relative facoltà di spesa o ai soggetti all'uopo incaricati;

può essere negata a seguito di formale contestazione delle inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle predette Strutture;

- il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica Struttura aziendale dedicata.

b) Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive. In particolare:

- le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di maker e checker.

c) Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna Struttura interessata in ogni singola fase del processo:

- verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;

- verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;

- verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti, ivi comprese le garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti.

d) Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;

- documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi, o professionista anche attraverso gare, in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa. La normativa interna determina in quali casi l'individuazione del fornitore di beni e/o servizi o professionista deve avvenire attraverso una gara o comunque tramite l'acquisizione di più offerte;

- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta

anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

Principi di comportamento

Per quel che concerne i principi di comportamento, le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo debbono rispettare quanto prescritto sub par. A.4.1, oltre ai seguenti ulteriori principi.

In particolare:

- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere una apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- ogni onorario o compenso a soggetti esterni alla struttura aziendale deve essere preventivamente valutata da una Direzione sovraordinata a quella interessata alla prestazione, sulla scorta della qualità della prestazione e della conseguente congruità del corrispettivo richiesto. In caso non vi siano funzioni preposte a quella interessata alla prestazione, la valutazione dovrà essere condotta da una funzione di pari livello. In ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In alcun modo è ammesso porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere alla autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere alla autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;

- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Banca che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- minacciare i fornitori di ritorsioni qualora effettuino prestazioni a favore o utilizzino i servizi di concorrenti;

A.6.2 Stipula e gestione dei rapporti di natura commerciale con la P. A.

Ad oggi, la Società non intrattiene rapporti commerciali con Pubbliche Amministrazioni che assumano, per dimensione e tipologia, rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto . Tale circostanza, pertanto, non rende necessaria la adozione di un protocollo speciale e diverso rispetto alle procedure commerciali in uso presso la Direzione Commerciale (Area Affari), rettificata, nell'occasione, con i principi concernenti la scheda di evidenza.

Laddove la Società dovesse avere l'occasione di concludere rapporti commerciali con Pubbliche Amministrazioni, le funzioni competenti (Filiale, Affari) dovranno tempestivamente informare Direzione Generale, Amministrazione e OdV al fine di segnalare tale evento, e consentire di valutare la opportunità di introdurre un apposito protocollo.

A.7 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, con riferimento alle attività da esercitare in merito ai Reati contro la P. A., svolge le seguenti attività:

a) emana e/o propone la emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative a:

- una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza;
- i casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi alternativi alla Scheda di Evidenza.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

c) esamina le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Il presupposto dei reati innanzi menzionati è rappresentato dalla instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato, tale da ricomprendere anche le P.A. di Stati esteri).

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività a Rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "A" del Modello, le seguenti:

1. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della P.A.;
3. la instaurazione di rapporti, anche di solo intrattenimento, con esponenti della P.A. la cui attività può essere riferita a processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la società, laddove tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la società. A riguardo, non sono rilevanti le attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative;
4. la determinazione del compenso per gli intermediari (agenti, advisor, procacciatori e ogni altro soggetto che, nell'interesse della società, cura rapporti con la P. A.) per la conclusione di contratti attivi;
5. la determinazione del corrispettivo per i contratti passivi;
6. la determinazione dei compensi per i consulenti, con particolare riferimento alle attività di assistenza in favore della società davanti a Pubbliche Amministrazioni;
7. accertamenti e ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione;
8. la richiesta di sponsorizzazioni da parte di enti pubblici.

PARTE SPECIALE B-

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

PARTE SPECIALE

"B"

I reati Informatici e trattamento illecito di dati

La presente parte speciale si propone di individuare le condotte che i Destinatari della medesima, come individuati sub par.B.3, dovranno seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio, come individuate sub par. B.2, al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. La presente parte speciale, in particolare, si propone di realizzare gli obiettivi di cui innanzi con riferimento particolare ai reati informatici, e, a tal fine, essa provvede a:

- a) individuare i principi generali e i principi procedurali specifici che i Destinatari, in relazione allo specifico rapporto con la società, debbono rispettare per una corretta applicazione del Modello;
- b) individuare i principi e le condotte che l'Organismo di Vigilanza (OdV), e i responsabili delle altre funzioni aziendali, dovranno controllare, monitorare e verificare.

In ogni caso, oltre alle previsioni del Modello, i Destinatari del modello sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- le procedure operative esistenti.

Ai Consulenti, Partner, Intermediari e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte della società.

Per realizzare i fini innanzi menzionati, la parte speciale illustra i principi comportamentali, ritenuti adeguati dalla scienza aziendalistica ed applicati nel settore di riferimento, per monitorare il rischio e prevenire il compimento del reato, nell'ambito della concreta realtà aziendale della Banca.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati negli artt. 24 (limitatamente all'art. 640 *ter* cod. pen.) e 24 bis del Decreto (di seguito i Reati Informatici).

I.1 Le tipologie dei reati nei rapporti informatici (artt. 24 bis del Decreto)

Falsità nei documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.)

L'art. 491 *bis* cod. pen. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichino le medesime previsioni prescritte per le falsità commesse con gli ordinari documenti cartacei, di cui agli articoli da 476 a 493 cod. pen., tra cui, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Per individuare il documento informatico rilevante ai fini della disciplina penalistica occorre fare riferimento alla possibilità che un determinato supporto, sia esso materiale o immateriale, riceva efficacia probatoria secondo la disciplina civilistica. Difatti, solo laddove la dichiarazione mendace sia contenuta in un supporto utile ad essere impiegato in un giudizio civile quale prova documentale potranno configurarsi le fattispecie penalmente rilevanti.

Una differenza rilevante nell'ambito dei reati di falsità consiste nella distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: la falsità materiale si configura in presenza di una divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o laddove questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) in un momento posteriore alla sua formazione; si configura, invece, falsità ideologica laddove il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Difficilmente configurabili, in relazione a documenti informatici, appaiono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.).

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi fa uso di un atto di cui conosce la falsità pur non avendo concorso a commetterla.

Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615 ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato ricorre in occasione della abusiva intromissione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero, della permanenza contro la volontà del soggetto munito del diritto di vietarne l'accesso.

La fattispecie non richiede la presenza del fine di lucro o il danneggiamento del sistema; essa, quindi, può realizzarsi anche laddove l'intento sia stato quello di provare la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se, più frequentemente, l'accesso abusivo è finalizzato a danneggiare il sistema informatico altrui ovvero è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra cui: la distruzione o il danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o, quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto aziendale, il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.), ed installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.)

La condotta punita dall'art. 617 quater cod. pen. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. La medesima fattispecie ricorre, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, in occasione della diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

Le modalità con le quali è possibile aversi intercettazione sono varie e vanno dall'impiego di dispositivi tecnici fino a comprendere l'utilizzo di software (c.d. *spyware*).

L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "*Denial of service*") ricorre sia nel caso in cui sia provocata la totale assenza di segnale, sia laddove sia stato provocato un rallentamento delle comunicazioni. La figura in commento può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche, ad esempio, sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra cui è importante richiamare l'ipotesi in cui la condotta sia posta in essere in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

L'art. 617 *quinquies* cod. pen. punisce la mera installazione, fuori dalle ipotesi ammesse dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.), e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.)

L'art. 635 *bis* cod. pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri, sopprima, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, la espressione "programmi altrui" potrebbe comprendere anche i programmi utilizzati dallo stesso soggetto agente, laddove siano stati concessi in virtù di licenza rilasciata dai legittimi titolari.

L'art. 635 *ter* cod. pen., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte dirette anche solo a produrre gli eventi di cui al precedente articolo, a prescindere dal concreto danneggiamento verificatosi, che rappresenta, invece, mera circostanza aggravante della pena. Ciò che rileva è che la condotta deve essere diretta a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale aspetto consente di estendere la portata della previsione anche alle ipotesi in cui la condotta

abbia ad oggetto dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Per entrambe le fattispecie è prevista, quale circostanza aggravante, la violenza alle persone o minaccia, ovvero l'abuso della qualità di operatore di sistema.

Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 *ter* cod. pen..

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.), e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.)

L' art. 635 *quater* cod. pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, attraverso le condotte di cui all'art. 635 *bis* cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. La fattispecie sanzionata comprende, quale elemento della fattispecie, il danneggiamento del sistema manomesso ovvero, anche in parte, la sua inservibilità o il precario funzionamento, che siano derivati dalla condotta dell'agente.

L'art. 635 *quinquies* cod. pen. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede laddove perpetrate nei confronti di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. In questo caso, il danneggiamento o il cattivo funzionamento del sistema derivante dalla condotta non rileva quale elemento della fattispecie ma esclusivamente quale circostanza aggravante (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti).

La fattispecie in commento non fa riferimento, a differenza di quanto previsto all'art. 635 *ter* cod. pen., all'utilizzo del sistema da parte di enti pubblici ma richiede esclusivamente che tale sistema sia impiegato per fini di pubblica utilità. Di qui, un sistema utilizzato da parte di un ente pubblico ma non per finalità di pubblica utilità non potrebbe dare luogo alla fattispecie in commento. D'altro lato, la norma può ritenersi applicabile anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Non sembra configurabile un concorso tra la fattispecie in commento e la diversa figura del danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento, ma, piuttosto, la prima figura comprende la seconda.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 *ter* cod. pen..

Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.), e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.)

L'art. 615 *quater* cod. pen. punisce chiunque, al fine di procurare, a sé od ad altri, un profitto o di arrecare ad altri un danno, si procura abusivamente, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 615 *quinquies* cod. pen. punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Le fattispecie in commento, perseguibili anche d'ufficio, mirano a reprimere anche la mera abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, *spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima figura si caratterizza per lo scopo di lucro o l'altrui danno. Nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di

danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies cod. pen.)

Tale reato si configura in occasione della violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c. p.)

Tale reato si configura quando un individuo consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

I.2 Attività a Rischio

Il presupposto dei reati innanzi menzionati è rappresentato dall'impiego di strumenti informatici nell'esercizio di una attività per l'ente.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività a Rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C" del Modello, le seguenti:

- a) impiego di software idonei a generare un collegamento con un sistema informatico di un privato o di una Pubblica Amministrazione;
- b) elaborazione di dati concernenti terzi soggetti e acquisiti mediante l'impiego di strumenti informatici;
- c) conclusione di operazioni commerciali attraverso l'impiego di mezzi informatici;
- d) utilizzo della rete internet in assenza di blocchi o limitazioni;

e) installazione di software scaricati da Internet sui computer aziendali.

I.3 Funzioni aziendali a rischio. Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

Le attività a rischio individuate al precedente punto I.2 risultano interessare tutte le funzioni aziendali. Ad ogni modo, in ragione dei compiti, anche organizzativi, svolti in relazione all'utilizzo degli strumenti informatici, risultano essere interessate le seguenti direzioni:

- a) Direzione Generale
- b) Amministrazione;
- c) Finanza e Mercato;
- d) Area Affari;
- e) Crediti;
- f) Risk Manager;
- g) Contabilità e back office;
- h) Segreteria Affari Legali;
- i) Filiale;
- j) Compliance;
- k) Antiriciclaggio.

Le prescrizioni che seguono sono, comunque, rivolte a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, svolgano le attività a rischio per conto della società e, in modo particolare, a:

- tutte le funzioni coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono e/o utilizzano *software* della Pubblica Amministrazione o di privati ;
- tutte le funzioni deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni e alla protezione dei dati in essi immessi;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati acquisiti dalla Banca o da essa provenienti.

A ciascun soggetto che, a qualunque titolo, svolga attività considerate a rischio nei confronti della società, è espressamente inibito di:

1. porre in essere le condotte idonee a integrare i reati innanzi richiamati (art 24 bis del Decreto);

2. porre in essere condotte che anche solo potenzialmente potrebbero integrare i reati innanzi richiamati;

Nel rispetto delle previsioni sin qui richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono assolutamente vietate le seguenti condotte:

a) violare, o accedere illegalmente a, un sistema informatico ovvero un domicilio informatico;

b) violare la riservatezza degli utenti che utilizzano tecnologie informatiche;

c) violare o aggirare norme di sicurezza con lo scopo di acquisire illegalmente informazioni all'interno di un computer o di altro sistema informatico;

d) intercettare trasmissioni non pubbliche di dati informatici a, da o all'interno di un sistema informatico senza la autorizzazione del titolare dei dati o del sistema informatico;

e) danneggiare, cancellare, modificare o sopprimere, senza autorizzazione, dati informatici;

f) impedire, interdire o bloccare senza autorizzazione il funzionamento di un sistema informatico;

g) utilizzare strumenti o apparecchiature, ivi compresi i programmi per elaboratore, per compiere una delle condotte sopra indicate;

h) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;

i) introdursi, alterare, possedere o sopprimere dati informatici derivanti da dati non autentici;

l) cagionare un danno ad altre persone introducendosi, alterando, cancellando e interferendo nel funzionamento di un sistema informatico;

j) scaricare detenere materiale pornografico.

Al fine di garantire il rispetto dei divieti innanzi richiamati:

1. ciascun preposto a capo della rispettiva Direzione ha il compito di vigilare in ordine al rispetto delle previsioni contenute nella presente parte speciale e nei protocolli concernenti l'impiego dei mezzi informatici, in conformità alle direttive fornite da Direzione Generale e Amministrazione;

2. i soggetti preposti al controllo e alla supervisione degli adempimenti connessi alle suddette attività, eseguono tale compito anche incidentalmente nell'adempimento di altre mansioni e riferiscono tempestivamente all'OdV ogni eventuale irregolarità.

I.4. Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio.

I.4.1 Procedure

Al fine di realizzare i principi di comportamento nel modo più adeguato alle esigenze del Modello e della presente parte speciale, nell'utilizzo dei mezzi informatici ciascun soggetto dovrà attenersi alle seguenti specifiche procedure aziendali.

In particolare:

- 1) è vietato connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del responsabile della relativa Direzione;
- 2) è vietato in qualunque modo alterare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili a meno che ciò non sia previsto da una espressa regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non sia stata preventivamente acquisita una espressa e debita autorizzazione;
- 3) è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware, se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali, idonei ad essere impiegati per valutare o compromettere abusivamente la sicurezza di sistemi informatici o telematici (ad es., software o hardware idonei ad individuare codici di accesso o a decifrare i file criptati);
- 4) è vietato ricorrere a modalità e/o procedure diverse da quelle approvate dalla Società per ottenere codici di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali;
- 5) è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società proprie chiavi di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla Società;
- 6) è vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;

- 7) è vietato manomettere, sottrarre o distruggere tutto o parte dei dati informatici attinenti alle attività aziendali, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 8) è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- 9) è vietato divulgare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, il sistema di controlli inerenti ai sistemi informativi e le modalità con cui sono impiegati;
- 10) è proibito camuffare la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- 11) è vietato lo Spamming ed ogni azione di risposta al medesimo;
- 12) è vietato inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
- 13) è vietato scaricare o detenere materiale pornografico.

La Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- 1) informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, delle previsioni concernenti l'impiego degli strumenti informatici e della importanza di custodire i codici di accesso e di non divulgarli a terzi;
- 2) organizzare corsi di formazione periodici in favore dei Dipendenti, specificamente indirizzati alle diverse mansioni svolte, nonché garantire la informazione adeguata e necessaria in favore degli stagisti e degli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi in uso presso la Società. Tali attività devono vertere anche a diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- 3) consentire ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, l'impiego dei medesimi solo previa consegna in loro favore di uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnano al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali. Copia controfirmata dall'altra parte dovrà essere restituita e conservata dalla Direzione Amministrazione;

- 4) informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di custodire i propri sistemi informatici e di non lasciarli mai accessibili in caso di allontanamento dalla propria postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- 5) introdurre un sistema di auto bloccaggio di ciascuna postazione di lavoro in caso di inutilizzo prolungato;
- 6) consentire l'accesso ai locali in cui si trova il server unicamente al personale autorizzato;
- 7) proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- 8) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- 9) impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- 10) limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet, implementando, in presenza di accordi sindacali, i controlli volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli "indici di anomalia" e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
- 11) vietare l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software Peer to Peer mediante i quali sia possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- 12) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- 13) limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 15) provvedere tempestivamente alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.

Per ciò che attiene specificamente i controlli aziendali, ad Amministrazione, nel caso non sia istituita una apposita Funzione, viene ad essere affidato espressamente il compito di:

- monitorare centralmente in tempo reale, in collaborazione con le Direzioni/Funzioni interessate, lo stato della sicurezza operativa dei vari sistemi e reti;
- monitorare i sistemi anti-intrusione e di controllo degli accessi ai siti aziendali e gestire le autorizzazioni;
- gestire i processi/procedure di inserimento nel sistema informatico, sia dall'esterno sia dall'interno del sistema, in occasione di situazioni di emergenza e/o crisi, con il supporto delle Direzioni/Funzioni responsabili interessate;
- verificare la vulnerabilità del sistema.

I.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dovrà condurre le seguenti attività al fine di verificare la corretta osservanza del Modello per quel concerne i Reati di cui all'art. 24 bis del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto. Con riferimento a tale punto, l'OdV, anche attraverso la collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia, laddove ritenuto opportuno, dovrà svolgere una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale;
- proporre, laddove vengano riscontrate carenze del modello, ai soggetti competenti della Società i correttivi necessari per garantire efficienza al Modello in materia di reati informatici;
- valutare, in occasione di violazioni significative delle prescrizioni concernenti i reati informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico, la permanente efficacia del modello e segnalare, laddove ritenuto opportuno, ai soggetti competenti le modifiche da apportare al Modello Organizzativo;
- prestare la propria collaborazione alla predisposizione dei protocolli concernenti le attività a rischio, da redigere in forma scritta e conservare su supporto cartaceo o informatico.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il Direttore della Sicurezza Aziendale;

b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce flussi informativi da Amministrazione all'OdV in ordine alle attività di gestione, verifica e controllo del sistema informatico di competenza della prima. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire all'OdV di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

In particolare, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo I.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'OdV.

BCC AQUARA

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01

PARTE SPECIALE C-

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. I reati associativi di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24 ter del d.lgs. 231/2001

Associazione per delinquere (Art. 416.)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600,

601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2861, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma².

Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

1 Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, co. 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94.2 Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630)4

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

3 Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art.

2, comma 1 della medesima L. 62/2014..

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati associativi di criminalità organizzata

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001.

Sono da considerare sensibili potenzialmente tutti i processi quando il reato preveda il coinvolgimento di tre o più persone. Quindi la fattispecie di associazione a delinquere deve essere considerata come aggravante di un reato presupposto. Pertanto è stata convenzionalmente attribuita alla funzione Compliance al fine di non aggravare l'analisi dei rischi.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Essendo la fattispecie dei reati associativi di criminalità organizzata

potenzialmente configurabile con riferimento a tutti i processi/attività identificati come sensibili ai fini 231, saranno applicabili tutti i protocolli già individuati per ognuno di essi. Inoltre si evidenzia che la banca ha adottato un codice di comportamento nel quale viene esplicitato agli esponenti aziendali e agli altri destinatari il divieto di:

- Tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello.
- Collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Banca o qualsiasi altro vantaggio per la medesima.
- Intraprendere rapporti bancari o effettuare operazioni bancarie con soggetti sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere.

**PARTE SPECIALE D –
FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E
IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

I reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Consapevole messa in circolazione in qualsiasi modo delle monete, banconote e dei valori di bollo contraffatti o alterati – Gestione Contanti e Valori

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Il Regolamento Contante e Valori deve prevedere le modalità di gestione delle monete e banconote false o sospette di falsità.

BCC AQUARA

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01

PARTE SPECIALE E-

REATI SOCIETARI

I Reati Societari

La presente parte speciale si propone di individuare le condotte che i Destinatari della medesima, come individuati sub par. E.3, dovranno seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio, come individuate sub par. E.2, al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. La presente parte speciale, in particolare, si propone di realizzare gli obiettivi di cui innanzi con riferimento particolare ai reati societari e, a tale fine, essa provvede a:

- a) individuare i principi generali e i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione allo specifico rapporto con la società, debbono rispettare per una corretta applicazione del Modello;
- b) individuare i principi e le condotte che l'Organismo di Vigilanza, e i responsabili delle altre funzioni aziendali, dovranno controllare, monitorare e verificare.

In ogni caso, oltre alle previsioni del Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- le procedure operative esistenti.

Ai Consulenti, Partner, Intermediari e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte della Società.

Per realizzare i fini innanzi menzionati, la parte speciale illustra i principi comportamentali, ritenuti adeguati dalla scienza aziendalistica ed applicati nel settore di riferimento, per monitorare il rischio e prevenire il compimento del reato, nell'ambito della concreta realtà aziendale della Società.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in 5 tipologie differenti.

G.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)*
- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)*

L'art. 2621 cod. civ. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'art. 2622 cod. civ. punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato si distinguono per la sussistenza (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

In entrambi i casi, perché la condotta sia sanzionata occorre che vi sia una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Occorre, inoltre, che la variazione determinata sul risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, sia superiore al 5 per cento o, per il patrimonio netto, superiore al

l'1 per cento.

In ogni caso, la condotta non è rilevante laddove la falsità sia determinata da valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Va precisato che, al fine della commissione dei reati in esame le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

Inoltre, la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- *Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)*

L'art. 173 bis TUF punisce chiunque esponesse false informazioni ovvero occulta dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Al fine della commissione del reato in esame deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti. Inoltre la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)*

L'art. 2629 bis cod. civ. punisce l'amministratore di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF ovvero di soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB o del TUB o della l. 576/1982 o della l. 124/1983 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ., se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Va rammentato che l'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Laddove la società adotti un organo amministrativo monocratico, dovrà essere data notizia alla assemblea in occasione della prima riunione utile.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)*

L'art. 2626 cod. civ. punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, procedono alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La legge sanziona solo la condotta degli amministratori, ma i soci possono comunque partecipare al reato a titolo di concorso eventuale, laddove i medesimi abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)*

L'art. 2627 cod. civ. punisce gli amministratori che ripartiscono utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue laddove gli utili siano restituiti o le riserve ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

La legge sanziona solo la condotta degli amministratori, ma i soci possono comunque partecipare al reato a titolo di concorso eventuale, laddove i medesimi abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)*

L'art. 2628 cod. civ. punisce gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue laddove il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

La legge sanziona solo la condotta degli amministratori, ma i soci possono comunque partecipare al reato a titolo di concorso eventuale, laddove i medesimi abbiano svolto

un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)*

L'art. 2629 cod. civ. punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Il reato si estingue se il risarcimento del danno ai creditori interviene prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)*

L'art. 2632 cod. civ. punisce gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano in modo fittizio, anche in parte, il capitale sociale mediante: attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)*

L'art. 2633 cod. civ. punisce i liquidatori che, ripartendo di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori.

Il reato si estingue laddove il risarcimento del danno ai creditori intervenga prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- *Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)*

L'art. 2625 cod. civ. punisce gli amministratori che, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)*

L'art. 2636 cod. civ. punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- *Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)*

L'art. 2637 cod. civ. punisce chiunque diffonde notizie false ovvero realizza operazioni simulate o commette altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)*

Tale fattispecie, pur rientrando tra i reati societari, è stata già analizzata nell'ambito della Parte speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione, atteso che le condotte contemplate attengono proprio ai rapporti tra l'ente e esponenti della Pubblica Amministrazione. Per completezza, le relative considerazioni vengono svolte anche nella presente parte speciale.

Il reato può essere integrato da due distinte condotte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti o altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

6. TUTELA PENALE DELLA CORRETTEZZA DELLA ATTIVITÀ SOCIALE

• *Corruzione tra i privati (art. 2365, comma 3, cod. civ.)*

Il reato in commento punisce la condotta di colui che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori.

G.2 Attività a Rischio

In relazione alle condotte criminose innanzi richiamate, le attività a Rischio che presentino maggiori profili di criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "G" del Modello, le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione periodiche diffuse ai soci o al pubblico, ecc.);
2. la predisposizione di prospetti informativi;
3. la gestione dei rapporti con la società di revisione
4. la predisposizione delle comunicazioni nei confronti delle autorità di vigilanza.
5. le riunioni e l'operato del C.d.A.;
6. la preparazione della documentazione informativa nei confronti del pubblico.
7. le attività commerciali di cessione di beni o servizi poste in essere con controparti rappresentate da società, cooperative o consorzi.

G.3 Funzioni Aziendali a rischio. Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

Le prescrizioni che seguono sono rivolte a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, svolgano le attività a rischio per conto della società.

A tali soggetti è espressamente inibito di:

1. porre in essere le condotte idonee a integrare i reati innanzi richiamati (art. 25-ter del Decreto);
2. porre in essere condotte che anche solo potenzialmente potrebbero integrare i reati innanzi richiamati;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Nel rispetto delle previsioni sin qui richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono assolutamente vietate le seguenti condotte:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

f) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

g) dare o promettere denaro o altra utilità in favore degli organi rappresentativi di controparti rappresentate da società, cooperative o consorzi, nonché ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena indicati, al fine di trarne un vantaggio per la società a danno della controparte;

h) elargire doni, beni o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di beni di modico valore, o, comunque, idonei a compromettere l'integrità di giudizio della controparte, e, comunque, sempre previa autorizzazione dal soggetto preposto a capo della Direzione aziendale di riferimento;

5. assicurare il regolare funzionamento della Società e dei suoi organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

a) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;

b) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

G.4 Principi procedurali specifici

G.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Al fine di realizzare i principi di comportamento nel modo più adeguato alle esigenze del Modello e della presente parte speciale, ciascuna area a rischio (come individuate nel paragrafo G.3), con riferimento alle attività di cui al par. G.2, dovrà attenersi alle seguenti specifiche procedure aziendali.

1. Per quel che concerne la predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale aventi ad oggetto la situazione economica patrimoniale e finanziaria della società, ovvero informazioni specifiche sulla medesima, con riferimento particolare alla redazione del bilancio e delle altre situazioni contabili infrannuali delle Società, dovrà essere seguito il seguente procedimento:

a) il Dirigente Preposto alla Direzione amministrazione e Finanza, ovvero i soggetti sub preposti, in uno a tutti gli altri soggetti che partecipano alla elaborazione dei dati

contabili e alle valutazioni espresse nel documento redatto, sono tenuti a rilasciare un'apposita dichiarazione, indirizzata all'organo amministrativo ovvero al soggetto preposto allo svolgimento delle mansioni gestorie, attraverso la quale venga attestato:

- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
- l'avvenuta raccolta di copia delle dichiarazioni di veridicità, correttezza, precisione e completezza rilasciate da eventuali società controllate;
- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- il rispetto di procedure tese a fornire una ragionevole certezza sulla correttezza, precisione e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nei documenti sopra indicati;
- il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.

b) la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere:

- presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio civilistico;
- trasmessa in copia all'OdV della Società interessata;

L'organo amministrativo, ovvero il soggetto preposto all'esercizio delle funzioni gestorie, in uno all'OdV, provvedono a individuare le modalità attraverso le quali rendere edotti tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili sopra indicati, sulle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili.

I profili relativi alla redazione del bilancio, con riguardo alle esigenze del presente Modello, devono essere oggetto di formazione per i neo assunti e di aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

2. Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, laddove sussistente, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
- b) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di Reato considerate;

c) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo "network", incarichi di consulenza;

g) divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile obbligatoria per i 36 mesi successivi alla scadenza del rapporto della società con la società di revisione ovvero del rapporto tra dipendente e la società di revisione.

3. Per quel che concerne le operazioni conferimento, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate le seguenti procedure:

a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni ed al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere valutata da parte dell'organo gestorio, ovvero del preposto alle mansioni gestore;

b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

4. Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;

b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);

c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

La Società, in caso di comunicazioni di cui al punto precedente, adotta adeguati standard di controllo e verifica dei dati offerti. In particolare:

a). il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni deve essere ispirato a principi di sicurezza e completezza dei dati esposti, realizzati attraverso adeguate procedure aziendali;

b). le procedure dovranno individuare il soggetto responsabile della raccolta e elaborazione dei dati in occasione di richieste o ispezioni di organi di vigilanza e dovranno essere adeguatamente pubblicizzate all'interno della azienda;

c). in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, dovrà essere offerta adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In occasione di una ispezione, l'organo amministrativo, ovvero il soggetto preposto all'esercizio delle funzioni gestorie, provvede alla individuazione del soggetto Responsabile per l'ispezione, scegliendolo tra quelli che, per mansioni, sia maggiormente in grado di assistere le operazioni di ispezione. Tale responsabile ha il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto 3) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Con riferimento ai rapporti con le Autorità di Vigilanza, inoltre, dovrà essere rispettata la procedura menzionata sub A.4.1.3 della Parte Speciale "A" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

5. Con riferimento ai rapporti con società di capitali, cooperative o consorzi, occorre selezionare le procedure idonee a prevenire il rischio di corruzione della controparte, con riferimento, in particolare, alle ipotesi di negoziazione e stipulazione di contratti e/o convenzioni; definizione dei rapporti di tipo commerciale, con o senza il preventivo esperimento di procedure negoziate. A titolo esemplificativo, le relazioni commerciali con le controparti rappresentate da società, cooperative o consorzi, dovranno prevedere:

a) la descrizione della attività e dei controlli funzionali a identificare e valutare la controparte commerciale e, in particolar modo, la effettività e il valore della operazione conclusa;

b) la definizione delle modalità di rendicontazione delle trattative poste in essere per la conclusione dei principali rapporti di cessione di beni o servizi in favore di società, cooperative o consorzi;

c) la indicazione di coloro che, in nome e per conto della società, possono intrattenere rapporti istituzionali e commerciali con società, cooperative o consorzi;

d) la definizione dei soggetti autorizzati a modificare le condizioni contrattuali originariamente prestabilite e le relative modalità di rendicontazione;

e) l'attuazione di un controllo ex post in ordine alla effettività della prestazione resa in favore della controparte e la adeguatezza del corrispettivo pattuito.

G.4.2 Contratti

Nei contratti con i Consulenti e i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Ciascun contratto, inoltre, dovrà contenere apposita clausola di adesione da parte del terzo a prestare ogni attività accessoria, richiesta dal Modello.

G.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, con riferimento alle previsioni contemplate nella presente parte speciale, svolge le seguenti attività:

a) emana e/o propone la emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione, laddove esistente, una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) con riferimento alle altre attività a rischio:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati contemplati nella presente parte speciale;

BCC AQUARA

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01

- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE F-

**DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI
EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

I REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001

L'articolo 25-quater del d.lgs 231/2001 non richiama specificatamente una serie di reati, bensì fa un generico riferimento ai "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché all'articolo 2 della Convenzione Internazionale del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Di seguito quanto riportato dall' art. 2 della Convenzione Internazionale:

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.<omissis>

I trattati richiamati dall'articolo sono numerosi e fanno riferimento a diverse convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo. (A titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988), Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.)..

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del d.lgs. 231/2001 (Reati Finanziamento al terrorismo). Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

- Utilizzo improprio dei locali di proprietà della Banca, in particolare di quelli non strumentali ceduti in locazione - Logistica ed economato
 - Svolgimento di operatività finanziaria con nominativi inseriti nelle liste "nominativi sospetti" - Servizi bancari tipici e Incassi e Pagamenti
 - Esecuzione di operazioni "estero" che favoriscono un soggetto sospettato di finanziamento al terrorismo omettendo i controlli previsti o identificando in modo non corretto un cliente allo scopo di non far emergere la sua operatività - Estero;
 - Elargizione o raccolta di fondi a soggetti con potenziali legami con il terrorismo - Relazioni Esterne.
- Reati Transnazionali

La presente parte speciale si propone di individuare le condotte che i Destinatari della medesima, come individuati sub par. F.3, dovranno seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio, come individuate sub par. F.2, al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. La presente parte speciale, in particolare, si propone di realizzare gli obiettivi di cui innanzi con riferimento particolare ai reati transnazionali, e, a tal fine, essa provvede a:

- a) individuare i principi generali e i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione allo specifico rapporto con la società, debbono rispettare per una corretta applicazione del Modello;
- b) individuare i principi e le condotte che l'Organismo di Vigilanza (OdV), e i responsabili delle altre funzioni aziendali, dovranno controllare, monitorare e verificare.

In ogni caso, oltre alle previsioni del Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- le procedure operative esistenti.

Ai Consulenti, Partner, Intermediari e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte della società.

Per realizzare i fini innanzi menzionati, la parte speciale illustra i principi comportamentali, ritenuti adeguati dalla scienza aziendalistica ed applicati nel settore

di riferimento, per monitorare il rischio e prevenire il compimento del reato, nell'ambito della concreta realtà aziendale della Società.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "F", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati negli artt. 25 quater del Decreto (di seguito i Reati Transnazionali).

I reati transnazionali sono stati introdotti con la l. 16 marzo 2006, n. 146. La categoria dei reati transnazionali si caratterizza, rispetto alle fattispecie criminose che prevedono e puniscono condotte simili, per l'elemento di transnazionalità che qualifica la condotta illecita, rendendola più pericolosa della condotta analoga che ne è priva. La sempre maggior diffusione del crimine internazionale ha, dunque, favorito l'introduzione della nuova disciplina volte fronteggiare adeguatamente i reati commessi in ambito internazionale, anche mediante una maggiore collaborazione tra i diversi Stati in cui hanno luogo le condotte illecite.

F.1 Le tipologie di reati transnazionali (art. 25 quater)

L'art. 3 della l. n. 146/2006 qualifica come reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della l. n. 146/2006 individua i reati che assurgono alla categoria di Reato Presupposto ai sensi e per gli effetti del Decreto, e cioè:

F.1.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

Descrizione dei reati??

F. 1. 2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25.7.1998 n. 286)

Il reato di cui all'art. 12, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998 punisce chiunque compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio italiano in violazione delle disposizioni sulla immigrazione, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, con lo scopo di trarne un profitto anche indiretto. La sanzione è più rigida laddove la condotta sia posta in essere con lo scopo di reclutare persone da indurre alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale, ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

Illecita è altresì la condotta di colui che favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5 del D. Lgs. citato).

Sanzioni?

F. 1.3 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377 cod. pen. punisce chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

F. 1.4 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L'art. 378 cod. pen. punisce chiunque a seguito della commissione di un delitto per cui è previsto l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo – aiuti l'autore del reato ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Nel settore bancario il reato transnazionale in esame può essere integrato in occasione di atti elusivi di attività investigative conseguenti o connesse a qualsiasi ipotesi di commissione di reati, e in particolare di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen.

F.2 Attività a rischio

Le condotte menzionate dai reati inclusi nella categoria dei reati transnazionali non offrono particolari legami diretti con la attività bancaria. Le ipotesi in cui è possibile configurare la commissione di condotte da parte di soggetti legati alla Società, idonee ad integrare gli estremi dei reati transnazionali, rientra, perciò, nell'ambito dei rischi generali.

Nell'ambito di tale contesto, si suole riconoscere tali generiche attività quali idonee a configurare una occasione per il compimento dei reati presupposto:

a) Immigrazioni clandestine

Costituzione o partecipazione ad una associazione o società finalizzata alle immigrazioni clandestine; Assunzione e gestione di personale (specialmente se personale non qualificato o extracomunitario); Locazione di immobili di proprietà della banca; penetrazione commerciale della impresa in Paesi da cui proviene immigrazione.

b) Rilascio di coperture assicurative o garanzie fidejussorie che risultino, direttamente o indirettamente, utili, anche come strumento di pressione, o necessarie al contraente per la immigrazione clandestina.

c) Induzione a rendere dichiarazioni mendaci

Organizzazione, a livello transnazionale, di atti elusivi di attività investigative conseguenti o connesse a qualsiasi ipotesi di commissione di reati, e in particolare di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen.

d) Favoreggiamento

Organizzazione, a livello transnazionale, di atti elusivi di attività investigative conseguenti o connesse a qualsiasi ipotesi di commissione di reati, e in particolare di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen.

F.3 Funzioni aziendali a rischio. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione -

Le funzioni aziendali coinvolte nelle ipotesi di reati transazionali sono le medesime coinvolte nell'ambito dei reati le cui condotte differiscono solo per essere prive dell'elemento della transnazionalità.

I relativi destinatari, pertanto, vengono individuate nell'ambito delle altre parti speciali.

F.4 Principi procedurali

I principi procedurali sono i medesimi connessi ai reati per i quali non è previsto l'elemento di transnazionalità. Pertanto, si rinvia alle parti speciali nelle quali sono descritti i relativi principi procedurali.

F.5 Contratti

Nei contratti con i Fornitori, Consulenti e Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Ciascun contratto, inoltre, dovrà contenere apposita clausola di adesione da parte del terzo a prestare ogni attività accessoria, richiesta dal Modello.

F.6 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, con riferimento alle previsioni contemplate nella presente parte speciale, svolge le seguenti attività:

- a) emana e/o propone la emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento alle attività a rischio, l'OdV è tenuto a:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati contemplati nella presente parte speciale;
 - esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE G-

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1) I delitti contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinques del d.lgs. 231/2001

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù [Art. 600]

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile [Art. 600-bis]

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile [Art. 600-ter]

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al

primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico [Art. 600-quater]

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale [Art. 600-quater.1.]

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione

grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Turismo sessuale [Art. 600–quinquies]

Chiunque organizza, favorisce o propaga viaggi verso l'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone [Art. 601]

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi [Art. 602]

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro [Art.603 bis]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1)recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1) Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

con riferimento ai delitti sulla personalità individuale

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Sfruttamento del lavoro tramite assunzione diretta o indiretta o

assegnazione di incarico di collaborazione non correttamente contrattualizzato – Risorse Umane

- Diretta o indiretta erogazione di finanziamenti con la consapevolezza della destinazione dei medesimi al fine di compiere reati contro la personalità individuale – Credito

- Acquisto servizi da fornitori che utilizzano personale non correttamente inquadrato – Supporto Tecnico e Logistico

2) Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi di reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Prevista richiesta contrattuale di impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano.

- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), viene svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità viene valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante.

- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un fornitore è tenuto ad informare immediatamente l'OdV della Banca di tale anomalia

- Nei contratti con i collaboratori esterni è contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Banca. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale.

- Presenza di codice etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti gli esponenti aziendali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale.

- La Banca è dotata nei propri sistemi informativi di filtri costantemente aggiornati che contrastano l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile.
- Periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.
- Nel rispetto delle normative vigenti, la Banca effettua periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo.
- Prevedere l'adozione di un regolamento per la gestione delle risorse umane che, tra l'altro, disciplini oltre agli aspetti inerenti alla gestione della selezione e dell'assunzione delle risorse, a quelli inerenti le competenze e la professionalità, anche gli aspetti di carattere amministrativo
- Affidamenti concessi con consapevolezza a società/persone fisiche utilizzati allo scopo di commettere uno dei reati citati
- La Banca ricorre a servizi (es. servizi di pulizia) da fornitori che utilizzano abitualmente personale non correttamente inquadrato al fine di contenere il costo del servizio
- Il riscontro della regolarità contributiva del richiedente non è ancora formalizzata nel Regolamento.
- Aggiornamento del Regolamento del processo di gestione delle Infrastrutture e Spese prevedendo come prerequisito di appalto/ servizi il ricevimento di documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC), copia di iscrizione alla Camera di Commercio e autocertificazione dei requisiti tecnici posseduti.

PARTE SPECIALE H-

ABUSI DI MERCATO E REATI SOCIETARI

Parte speciale "H"

Abusi di mercato e Reati societari

La presente parte speciale si propone di individuare le condotte che i Destinatari della medesima, come individuati sub par. H.3, dovranno seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio, come individuate sub par. H.2, al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. La presente parte speciale, in particolare, si propone di realizzare gli obiettivi di cui innanzi con riferimento particolare ai reati contro gli abusi di mercato, e, a tal fine, essa provvede a:

- a) individuare i principi generali e i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione allo specifico rapporto con la società, debbono rispettare per una corretta applicazione del Modello;
- b) individuare i principi e le condotte che l'Organismo di Vigilanza (OdV), e i responsabili delle altre funzioni aziendali, dovranno controllare, monitorare e verificare.

In ogni caso, oltre alle previsioni del Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- le procedure operative esistenti.

Ai Consulenti, Partner, Intermediari e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte della società.

Per realizzare i fini innanzi menzionati, la parte speciale illustra i principi comportamentali, ritenuti adeguati dalla scienza aziendalistica ed applicati nel settore di riferimento, per monitorare il rischio e prevenire il compimento del reato, nell'ambito della concreta realtà aziendale della Società.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "H", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati : Abusi di Mercato (Art.25-sexies) e Reati Societari (Aggiotaggio) (Art.25-ter- reati societari)

E.1 La tipologia dei reati concernenti abusi del mercato

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.)

L'art. 184 T.U.F. punisce chi acquista, vende o compie altre operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, utilizzando informazioni privilegiate di cui sia

venuto in possesso in ragione della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente ovvero (ii) della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero (iii) dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale ovvero di una funzione o di un ufficio. Il reato in esame può, inoltre, essere commesso da chi sia entrato in possesso di informazioni privilegiate in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (es. intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate).

La fattispecie si realizza altresì quando detti soggetti comunicano le informazioni privilegiate al di fuori dell'esercizio del proprio lavoro o professione ed anche quando raccomandano o inducono altri soggetti, sulla scorta delle informazioni privilegiate di cui sono in possesso, a compiere talune delle operazioni sopradescritte.

Per informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181, comma 1 del T.U.F. si intende quella *"di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari"*.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

L'art. 185 T.U.F. punisce chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati, o per i quali è stata chiesta la quotazione, su mercati regolamentati italiani o europei. Il reato è configurabile quando l'impresa bancaria assuma la posizione di soggetto emittente gli strumenti finanziari ovvero di azionista di di soggetto emittente gli strumenti finanziari, ovvero di investitore istituzionale ovvero di intermediario che presta servizio di gestione, nonché qualora diffonda studi e ricerche o raccomandazioni di tipo economico-finanziario. Al riguardo si vedano anche gli artt. 2628 e 2637 cod. civ., nella sezione "Reati societari".

Sanzioni amministrative: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187-bis e art. 187-ter T.U.F.)

La disciplina del *market abuse* affianca alle sanzioni di natura penale, sanzioni di natura amministrativa comminate in caso di comportamenti, colposi o dolosi, idonei ad influire negativamente sul corretto andamento degli strumenti finanziari sui mercati regolamentati.

La fattispecie contemplata dall'art. 187 bis T.U.F. riproduce quella delineata dall'art. 184 T.U.F. per il reato di abuso di informazioni privilegiate, estendendo l'operatività della sanzione anche al soggetto che, senza rivestire alcune delle posizioni indicate nella norma penale, approfitti dell'informazione "conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse". Quanto alla condotta che integra l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 *ter* T.U.F.), essa ha una estensione più ampia rispetto alla fattispecie penale di cui all'art. 185 T.U.F., posto che il reato prevede la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, mentre l'illecito amministrativo contempla diverse condotte quali: la diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti; il compimento di operazioni idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari ovvero a fissare in modo anomalo o artificioso il prezzo di tali strumenti ovvero che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

E.2 Attività a rischio

La procedimentalizzazione delle attività operative ed il controllo cui è sottoposta l'attività della Società riduce il rischio della commissione dei reati e degli illeciti in esame, astrattamente riconducibili all'area dell'alta amministrazione, e, pertanto, all'attività dell'Organo di Amministrazione e di ogni altro organo sociale che abbia accesso alle informazioni privilegiate concernenti l'attività sociale.

Come messo in evidenza da A.B.I., siffatti reati possono considerarsi "generalisti" ovvero, con profili di rischio identici ad ogni altro operatore non bancario, laddove si consideri l'attività dell'impresa bancaria quale soggetto emittente mentre, i medesimi reati possono atteggiarsi a reati peculiari laddove la banca agisca come intermediario, consulente, ovvero erogatrice del credito.

Con riferimento alle principali attività a rischio, A.B.I. ha avuto modo di individuare le seguenti aree di rischio, in relazione alle diverse attività poste in essere dall'impresa bancaria. Attività che vengono evidentemente in evidenza anche per la Società.

E.2.1 Abuso di informazioni privilegiate

Per quel che concerne le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate, le principali attività a rischio possono essere così richiamate:

- Emissione di strumenti finanziari, laddove si dia corso ad attività di cc.dd. "insider trading", "tuyautage" e "tipping", sulla scorta delle ipotesi inquadrate nel parere che il CESR ha fornito alla Commissione Europea nel dicembre del 2002 (CESR Advice on Level 2 Implementing Measures for the proposed Market Abuse Directive, CESR(02 08 ed ora al Documento di Livello 3 – Second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market – del luglio 2007, in particolare, Section 1.16);
- Prestazione di servizi di investimento, laddove si dia corso ad attività di: negoziazione per conto proprio; negoziazione per conto terzi; collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; gestione su base individuale di portafoglio di investimento per conto terzi; ricezione trasmissione di ordini nonché mediazione; attività di trading o di consulenza ai clienti in relazione a strumenti finanziari per i quali si sia ricevuto un ordine rilevante non ancora eseguito da parte di altro cliente. Particolarmente rilevante è l'ipotesi del front running, con la quale si abusa della informazione privilegiata concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione a vantaggio dello stesso intermediario ovvero a vantaggio di altro cliente e anche nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario;
- Prestazione di servizi accessori, nell'ambito dei quali la banca può venire a conoscenza di informazioni privilegiate;
- Erogazione del credito, in cui le informazioni acquisite possono essere sfruttate abusivamente dalla banca;
- Diffusione di studi, ricerche, raccomandazioni, dal momento che gli autori di tali lavori possono riscontrare l'impatto che tali studi possono avere sui prezzi al momento della diffusione;
- Cumulo di funzioni.

Per quel che concerne le ipotesi di manipolazione del mercato, invece, non essendo possibile procedere ad una formulazione dettagliata delle attività a rischio, in ragione della complessità delle tecniche e delle strategie manipolative, ci si può limitare ad osservare che il reato di manipolazione del mercato può essere integrato sia attraverso la diffusione di notizie false sia attraverso il compimento di operazioni

idonee a fornire al mercato indicazioni fuorvianti in merito al prezzo di strumenti finanziari

E.3 Attività aziendali sensibili

I principi di controllo e di comportamento elencati nel presente protocollo si applicano a tutti i componenti gli Organi Sociali ed ai dipendenti della Società che abbiano eventualmente accesso ad informazioni privilegiate, nella accezione di cui alla vigente normativa di legge e regolamentare e aventi ad oggetto la Società stessa.

E.3.3 Principi Procedurali

(Abuso di informazioni privilegiate)

Al fine di prevenire la commissione illeciti penali e amministrativi attinenti all'abuso di informazioni privilegiate, debbono essere introdotte procedure che rispettino i seguenti principi.

- La Società deve essere munita di processi standard che regolino la circolazione dei flussi informativi da e verso ogni livello aziendale: è pertanto necessario non solo tracciare il percorso di *disclosure* dell'informazione privilegiata, secondo quanto prescritto dalla legge, ma anche delle informazioni privilegiate c.d. in itinere;
- Rendere trasparente e ricostruibile il passaggio/circolazione/propagazione delle informazioni riservate tra i settori della banca che svolgono servizi diversi;
- Rendere il personale ad ogni livello e tutti coloro che agiscono per la banca in attività che possano risultare sensibili, edotti dei doveri di riservatezza cui essi sono vincolati e dei rischi in cui incorrono a seguito di eventuali violazioni;;
- Formare adeguatamente il personale "a rischio" sugli adempimenti legislativi ed aziendale afferenti tale materia onde non lasciare spazi di interpretazione che potrebbero danneggiare la banca;
- Offrire ai dipendenti e a coloro che operano per l'ente un supporto tecnico che consenta loro di valutare in tempo adeguato la sensitivity di una informazione;
- Chiarire che l'uso della informazione acquisita nell'esercizio di una propria funzione aziendale per finalità estranee a quelle proprie contrasta con i principi comportamentali cui deve ispirarsi l'operatività della banca.

Sulla scorta di tali principi, i presidi procedurali possono essere così inquadrati:

- Tracciabilità della informazione: deve essere sempre tracciabile il percorso che l'informazione segue in azienda, in modo da evitare possibili dispersioni anomale delle notizie;

- Soggetto responsabile: deve essere identificabile, in azienda, un soggetto o una struttura responsabile della gestione interna e verso l'esterno delle informazioni riservate: in particolare, a tale figura potrebbe essere demandato il compito di gestire gli adempimenti connessi alla ipotesi di ritardo nella diffusione al mercato delle informazioni;
- Referente informativo che possa coadiuvare chi agisce per l'ente circa la qualificazione delle informazioni trattate;
- Obblighi di riservatezza: occorre prevedere un obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite, ad esempio, dagli investitori o di cui comunque si disponga in ragione della propria funzione. Deve essere quindi chiaramente vietato a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza;
- Adeguatezza della procedura e dei sistemi informatici: le informazioni privilegiate debbono essere adeguatamente protette in modo da assicurare l'accesso controllato e limitato ai soggetti autorizzati;
- Operazioni personali: deve essere chiaramente vietato il compimento di operazioni personali anche per interposta persona effettuate utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni;
- Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne: i rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa, sono riservati ad una specifica funzione aziendale e devono svolgersi secondo specifiche procedure preventivamente fissate della banca;
- Controlli: la Società, nello svolgimento della propria attività di consulenza in materia di finanza, laddove venga a contatto con informazioni privilegiate relative ad emittenti di strumenti finanziari, deve istituire forme di controllo sulle operazioni effettuate dagli stessi intermediari nello svolgimento dei servizi di investimento
- Controlli ex post: è opportuno prevedere controlli ex post sulla operatività della Società nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla diffusione di informazioni a rischio;
- Circolazione delle informazioni: in ogni caso, devono essere previste procedure atte a prevenire lo scambio di informazioni confidenziali tra le strutture addette a funzioni diverse. Deve pertanto essere introdotta una procedura che consenta

alla banca di svolgere un controllo effettivo e costante dei comportamenti tenuti dai soggetti appartenenti a tali funzioni;

- Sanzioni e formazione: la Società deve implementare i sistemi sanzionatori in materia di gestione delle informazioni privilegiati, e procedere alla formazione di adeguate procedure di formazione e informazione del personale;
- Gestione del personale: gli incentivi in favore del personale non debbono generare il convincimento che il raggiungimento di determinati standard di produttività sia di per se indipendente dalle concrete modalità seguite, ma, piuttosto, occorre chiarire che solo i risultati conseguiti nel rispetto dei principi sin qui esposti, saranno considerati meritevoli di considerazione e riconoscimento;

(manipolazione del mercato)

Al fine di prevenire la commissione degli illeciti penali e amministrativi attinenti alla manipolazione del mercato, debbono essere introdotte procedure che rispettino i seguenti principi.

Per quanto attiene alla manipolazione informativa, la Società, in qualità di intermediario, emittente, gestore o investitore, deve evitare:

- i) la diffusione di notizie non corrette relative a strumenti finanziari, ad emittenti o ad altri elementi in grado di influenzare le scelte degli investitori: l'integrità del mercato richiede correttezza, onestà e trasparenza nella presentazione delle informazioni: particolare attenzione deve essere prestata, pertanto, alla diffusione di informazioni intese a raccomandare strategie di investimento;
- ii) il compimento di operazioni che possano falsare le corrette dinamiche di formazione della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari;
- iii) il compimento di operazioni che possano trarre indebito beneficio dalla diffusione di notizie non corrette.

Sulla scorta di tali principi, i presidi procedurali dovranno:

- prevedere procedure volte a garantire la correttezza, chiarezza e accuratezza dei dati forniti al mercato, sia con riferimento a quelli direttamente attinenti alla banca, sia con riguardo a quelli diffusi, con la consulenza o comunque l'ausilio della banca, nel contesto o in occasione di rapporti con la clientela;

- assicurare che le operazioni poste in essere (per conto della Società o della clientela) siano – con riferimento alle modalità, alla tempistica, ai soggetti coinvolti, alla natura o quantità dei beni oggetto di negoziazione, al mercato di riferimento, all'eventuale influenza esercitabile sul mercato – corrette, trasparenti ed effettive, con previsione di espresso divieto di realizzare condotte volte, in via esclusiva, prevalente, secondaria o residuale, a fornire al mercato una rappresentazione falsa, errata o semplicemente non corretta o completa in merito agli strumenti finanziari trattati o alle società emittenti;
- individuare soggetti dotati di specifica professionalità, tenuti alla tempestiva identificazione e segnalazione di operazioni potenzialmente suscettibili di fornire indicazioni fuorvianti al mercato, ovvero, secondo lo spirito del Decreto, poste in essere in violazione di procedure volte a prevenire il compimento di dette operazioni (in conformità a quanto previsto dall'art. 187 novies TUF e alle indicazioni della Consob);
- costruire forme di controllo ex post:, onde poter monitorare l'operatività della banca nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla diffusione di informazioni "a rischio" (si pensi a comunicati, ricerche, ecc.).

Per quel che concerne la manipolazione operativa, la Società dovrà adottare presidi operativi che:

- i) procedano ad una intensa e mirata attività di aggiornamento dei propri dipendenti – ed in particolare delle aree più sensibili in virtù dell'attività svolta (si pensi, ad esempio, alle sale mercati) ii) al fine di rendere costoro in grado di comprendere sia le novità tecniche/operative recate dalla nuova disciplina primaria e secondaria (T.U.F. e normativa Consob) sia del nuovo apparato sanzionatorio che detta disciplina reca, con particolare riferimento ai rischi sia penali previsti per le persone fisiche che amministrativi/penali per la stessa banca. In tale contesto, particolare rilievo assume la formazione dei responsabili di desk in merito alla normativa e alla best practice esistente affinché siano in grado di individuare ed evidenziare eventuali segnali di anomalia rispetto alle operazioni concretamente poste in essere e, più in generale, alle modalità operative del personale addetto;
- iii) aggiornino i propri regolamenti interni al fine di tenere conto delle aree di rischio contemplate dalla legge. Risulta di particolare utilità che tutti coloro che esercitano la propria attività in aree sensibili siano in grado di verificare con rapidità e certezza le

procedure interne che devono essere espletate al fine di verificare la procedibilità di una certa operazione.

iv) garantiscano la possibilità da parte degli operatori di consultare/interrogare soggetti terzi rispetto alla struttura nella quale operano (es. compliance officer) in ordine alla legittimità di operazioni dubbie, qualunque sia il soggetto ordinante

Laddove la Società funga da intermediario o gestore, essa dovrà provvedere a garantire:

v) una tempestiva ed automatica selezione di operazioni potenzialmente sospette, da sottoporre poi al vaglio del personale specializzato per l'effettuazione del c.d. test del ragionevole sospetto (cfr. Circolare ABI, serie Tecnica n. 49 del 16 novembre 2006);

vi) l'acquisizione e la conservazione di tutte le informazioni relative all'operazione (tempistica, operatore, codice ISIN, mercati interessati, caratteristiche degli ordini sottostanti e delle operazioni, ruolo svolto nell'operazione – intermediario negoziatore, SGR, consulente – ecc.);

vii) la completa conoscenza dei dati relativi ai soggetti che conferiscono ordini sottostanti alle operazioni o a favore dei quali la banca svolge altre tipologie di attività (consulenza, finanziamento, ecc.);

viii) la completa conoscenza di eventuali altri soggetti coinvolti nelle operazioni, evidenziando il ruolo svolto e la relazione con i soggetti che hanno effettuato l'operazione e che hanno conferito ordini in relazione ad essi;

ix) l'evidenziazione di incroci impropri (al fine di prevenire casi di improper matched orders, placing orders with no intention of executing them);

x) obblighi di segnalazione in caso di superamento di soglie quantitative prefissate o in altre ipotesi che presentino profili di rischio;

xi) il controllo incrociato delle operazioni da parte di funzioni aziendali diverse;

xii) la gestione corretta di operazioni con o per conto della clientela da parte di operatori che abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto.

Laddove la Società funga da emittente o investitore, con riferimento ai presidi di livello operativo, essa dovrà procedere a redigere/aggiornare i propri regolamenti/protocolli interni in modo da indurre tutti coloro che operino nel suo interesse o vantaggio, prima di assumere determinazioni o porre in essere una qualsiasi operazione ed al fine di valutare se la stessa possa essere riconducibile, anche in linea teorica, ad un abuso di mercato, a prestare attenzione:

- i) alla opportunità, congruenza e correttezza dell'operazione alla luce delle informazioni disponibili sul mercato e di quelle eventualmente acquisite in via preliminare;
- ii) alle modalità tecniche con le quali l'operazione è posta in essere e alla relativa tempistica;
- iii) alle finalità che si intendono perseguire e
- iv) ai possibili effetti dell'operazione sul mercato.

Ai dipendenti dovrà essere consegnato un manuale operativo nel quale siano chiaramente indicate, seppure con sufficiente approssimazione casistica, le condotte vietate, i comportamenti che potrebbero integrarle, le procedure da seguire per evitare la commissione dell'illecito.

In aggiunta a quanto ora evidenziato, la Società dovrà prevedere controlli tempestivi anche ex post, necessari per monitorare ed eventualmente interrompere operazioni che si collocano in un'area di rischio.

E.3.1.1. Gestione e divulgazione delle informazioni ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i componenti gli Organi Sociali ed ai dipendenti della Società che abbiano accesso ad informazioni privilegiate, nella accezione di cui alla vigente normativa di legge e regolamentare ovvero che gestiscano le comunicazioni della Società al mercato ed, in genere, all'esterno, intendendosi con tale espressione la distribuzione di ricerche e raccomandazioni nonché qualsiasi diffusione di notizie, dati o informazioni nell'ambito dei rapporti di business, delle attività di marketing o promozionali, dei rapporti con i mezzi di informazione, oltre che le comunicazioni di carattere obbligatorio c.d. price sensitive.

Il processo di gestione e di trattamento delle informazioni privilegiate potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione del reato di abuso di informazioni privilegiate ovvero della connessa fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente previsti dagli artt. 184 e 187-bis del T.U.F.

Una corretta gestione del processo in oggetto consente anche la prevenzione dei reati di agiotaggio e di manipolazione del mercato nonché dell'omologo illecito

amministrativo - rispettivamente disciplinati dall'art. 2637 cod. civ. e dagli artt. 185 e 187-ter del T.U.F.-relativamente alle condotte di cosiddetta "manipolazione informativa" presidiando il potenziale rischio di "diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti".

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che:

- la circolazione delle informazioni nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere privilegiato o confidenziale delle informazioni stesse ed evitare che dette informazioni siano condivise con soggetti non autorizzati nonché di assicurare che la divulgazione al mercato delle informazioni privilegiate avvenga in modo tempestivo, in forma completa e comunque in modo tale da evitare asimmetrie informative fra il pubblico;
- le comunicazioni della Società al mercato ed, in genere, all'esterno trovino adeguata disciplina e una precisa individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarle, affinché le stesse siano tali da evitare la divulgazione di informazioni o notizie false o fuorvianti, sia con riferimento alla Società, sia con riferimento a società terze.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di gestione e diffusione delle informazioni privilegiate di cui le Unità Organizzative della Società vengono a conoscenza è articolato sulla base delle specifiche responsabilità operative indicate nell'ambito del sistema di attribuzione dei ruoli e delle missioni, definito dalla Società.

In ragione dell'attività lavorativa e delle funzioni svolte nell'ambito dell'operatività aziendale, le Unità Organizzative della Società possono trattare informazioni privilegiate aventi ad oggetto:

- la Società stessa, le sue controllate e gli strumenti finanziari emessi;
- le Società clienti e gli strumenti finanziari da queste emessi.
- l'informazione trasmessa da un cliente e/o concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

L'informazione privilegiata può nascere da una decisione interna alla Società (ad esempio le iniziative strategiche, gli accordi e le operazioni straordinarie) oppure derivare dall'accertamento di eventi o circostanze oggettive aventi un riflesso sull'attività dell'impresa e/o sul corso degli strumenti finanziari emessi (ad esempio situazioni contabili di periodo, notizie sul management) oppure derivare dalle attività svolte in nome o per conto di società terze.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa su una implementazione dei sistemi di sicurezza logica e fisica a garanzia della corretta gestione delle informazioni.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e divulgazione delle informazioni privilegiate, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

E.3.3.2 Gestione delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione delle operazioni di mercato su strumenti finanziari.

Il processo di gestione delle operazioni di mercato presenta potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di aggio di manipolazione del mercato o del corrispondente illecito amministrativo, previsti rispettivamente dall'art. 2637 cod. civ., dagli artt.185 e 187-ter T.U.F., con riferimento alle condotte di c.d. "manipolazione operativa" da dette norme previste.

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che nella esecuzione delle operazioni di negoziazione e regolamento sul mercato- ovvero nelle modalità di inoltro degli ordini a soggetti terzi per la loro esecuzione -non siano poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di

strumenti finanziari ovvero non siano poste in essere operazioni o altri artifici idonei a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di gestione delle operazioni di mercato, ai fini del presente protocollo, riguarda l'attività di trading, sia per conto proprio che di terzi concernente gli strumenti finanziari di cui all'art. 182 T.U.F..

Con riferimento al trading per conto proprio della Società il processo ricomprende principalmente le seguenti attività:

- definizione delle linee guida complessive di gestione del portafoglio titoli di proprietà;
- elaborazione di strategie di investimento sulla base di analisi e proposte sottoposte all'approvazione dei competenti organi della Società;
- gestione del portafoglio e/o del rischio (VAR) di proprietà e svolgimento di attività di trading, arbitraggio e posizione direzionale su prodotti cash e derivati di Capital Market, con assunzione di posizioni aperte al rischio di tasso, di cambio, di credito, di equity, di volatilità, nel rispetto dei limiti nozionali, di VAR e del profilo di rischio/rendimento atteso;
- gestione del portafoglio d'investimento in fondi alternativi, tradizionali e strumenti correlati;
- supporto all'intermediazione in titoli obbligazionari propri;
- esecuzione (diretta o indiretta) sui mercati delle operazioni di negoziazione per la gestione dei portafogli titoli della Società;
- svolgimento degli adempimenti di carattere amministrativo/normativo connessi alla esecuzione delle operazioni di negoziazione.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- a) Livelli autorizzativi definiti e in particolare approvazione da parte degli Organi competenti in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe:
 - delle linee guida per la gestione del portafoglio titoli immobilizzati e non immobilizzati della Società;
 - del perimetro operativo per l'effettuazione delle operazioni di negoziazione sui mercati in termini di compravendita di strumenti finanziari;
 - delle delibere volte all'autorizzazione degli investimenti / disinvestimenti partecipativi;
 - limiti operativi in funzione dell'anzianità e del grado del personale interessato.
- b) Attività di controllo sulle operazioni di compravendita titoli eseguite sui mercati attraverso un sistema di controlli differenziato che tenga conto delle diverse tipologie di strumenti finanziari trattati e della specificità del mercato di riferimento.
- c) Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: in particolare, le operazioni di compravendita titoli sono gestite attraverso sistemi applicativi dedicati, nei quali sono mantenuti tutti i dettagli dei deal effettuati.
- d) Separatezza organizzativa tra le Strutture che hanno a disposizione delle informazioni privilegiate e quelle che operano sui mercati sulla base di informazioni di pubblico dominio o che intraprendono attività di gestione di investimenti.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in attività di trading, per conto proprio della Società o di terzi, attraverso la negoziazione ed il regolamento di operazioni sui mercati, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare è fatto divieto di :

- porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o impartire ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- utilizzare altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Sono vietati i seguenti comportamenti concernenti strumenti finanziari di cui all'art. 182 del T.U.F , salvo che nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa:

- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita avendo una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario che conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- eseguire operazioni che non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
- impartire ordini di compravendita che modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura

in cui essi modificano la rappresentazione del *book* di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;

- eseguire operazioni o impartire ordini nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi;

o eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita facendo precedere o seguire dette operazioni dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;

- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita prima o dopo avere elaborato o diffuso, anche per il tramite di persone collegate, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

E.4.2 Contratti

Nei contratti con Fornitori, Consulenti e i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Ciascun contratto, inoltre, dovrà contenere apposita clausola di adesione da parte del terzo a prestare ogni attività accessoria, richiesta dal Modello.

E.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

a) verificare la emanazione e l'aggiornamento da parte della azienda di istruzioni standardizzate, conformi alla disciplina in materia di antiriciclaggio, in merito a:

- una adeguata redazione della documentazione concernente le operazioni a rischio da parte sia dei responsabili delle Direzioni sia da parte dei dipendenti nello svolgimento delle proprie attività di selezione del cliente e raccolta e esecuzione dell'ordine;

- le condotte da tenere nei rapporti con i clienti, i fornitori;

BCC AQUARA

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01

- la determinazione delle operazioni che, per i propri caratteri, possono ritenersi non a rischio;
- b) proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da Partner e Fornitori;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione;
- d) indicare le necessarie e opportune integrazioni al sistema aziendale di selezione del cliente e raccolta e esecuzione dell'ordine.

PARTE SPECIALE I-

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Parte Speciale "I"

Reati di Omicidio Colposo e Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, Decreto)

La presente Parte Speciale si propone di individuare le condotte che i Destinatari della medesima, come individuati sub par I.3, dovranno seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di Rischio, come individuate sub par I.2, al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. La presente parte speciale, in particolare, si propone di realizzare gli obiettivi di cui innanzi con riferimento particolare ai reati concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, e, a tal fine, essa provvede a:

- a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i Consulenti della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza (OdV), e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In ogni caso, oltre alle previsioni del Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- le procedure operative esistenti.

Ai Consulenti, Partner, Intermediari e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte della società.

Per realizzare i fini innanzi menzionati, la parte speciale illustra i principi comportamentali, ritenuti adeguati dalla scienza aziendalistica ed applicati nel settore di riferimento, per monitorare il rischio e prevenire il compimento del reato, nell'ambito della concreta realtà aziendale della Società.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "I", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati nell'art 25 *septies* del Decreto.

H.1 Tipologie di reati

Preliminarmente occorre specificare che i reati di seguito indicati assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, solo se commessi mediante

l'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Al di fuori di tale ipotesi, la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose da parte di soggetti legati alla Società non dà luogo a responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

- *Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)*

L'art. 589 cod. pen. punisce chi cagioni per colpa la morte di una persona.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)*

Il comma 3 dell'art. 590 cod. pen. punisce chi, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altri lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi dell'art. 583cod. pen., la lesione si ritiene:

grave (1° comma)

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; o

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nelle ipotesi innanzi menzionate, ricorre la responsabilità amministrativa dell'ente laddove i reati siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Simili circostanze ricorrono laddove le norme sulla sicurezza sul lavoro non vengano adottate al fine di ridurre i costi.

H.2 Attività a rischio

Alla luce delle ipotesi di reato innanzi richiamate, tutte le attività aziendali della Società appaiono sottoposte ad un normale tasso di rischio, senza che possa individuarsi una categorie esposta ad un rischio particolarmente elevato.

In riferimento alla attività bancaria, le Linee Guida A.B.I. sottolineano l'opportunità di procedere con attenzione alla valutazione delle seguenti circostanze:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- monitoraggio del piano di miglioramento, al fine di verificarne il puntuale adempimento rispetto alle scadenze programmate;
- sistema delle deleghe in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- rapporti con i fornitori e gli appaltatori;
- gestione dei cantieri;
- gestione dell'evento rapina;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di comunicazione, informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie e di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate attraverso la programmazione temporale delle verifiche, l'attribuzione di compiti e responsabilità esecutive, la descrizione della metodologia da seguire, l'individuazione delle modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi;
- monitoraggio periodico sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, condotta da personale competente, che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, in modo da consentire l'assunzione e l'adozione di decisioni strategiche;
- gestione dei costi della sicurezza.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio su indicate, si ritengono particolarmente rilevanti le seguenti attività:

1. determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro per individuare i comportamenti da assumere per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza, con la previsione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi. A riguardo, la Banca provvederà alla definizione di

priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

2. identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;

3. identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:

- stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
- contratti di appalto;

4. sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione, apprendimento e aggiornamento, con riferimento alle specifiche attività esercitate e ai relativi rischi specifici;

5. attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione e adeguamento al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:

- misure di mantenimento e miglioramento;
- gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
- coerenza tra attività svolta e competenze possedute;

H.3 Funzioni aziendali a rischio. Destinatari parte speciale: principi generali di comportamento e attuazione.

Con riferimento alle attività a rischio individuate al precedente punto H.2, risultano interessate tutte le funzioni aziendali. Particolari funzioni inerenti i rischi considerati nella presente parte speciale e la loro prevenzione e gestione interessano, in modo specifico:

- Direzione Generale;
- Amministrazione.

In ogni caso, le prescrizioni che seguono sono rivolte non solo ai Destinatari (Esponenti Aziendali, Partner, Intermediari, Fornitori e Consulenti), come già definiti nella Parte Generale, incardinati presso le aree aziendali innanzi richiamate, ma a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, svolgano le attività a rischio per conto della società.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (artt. 25 *septies* del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi comportamento che violi norme vigenti in Banca finalizzate a tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale.
2. CCNL.
3. Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi per ciascuna Unità Produttiva.
4. Manuale Qualità, Ambiente e Sicurezza del lavoro e tutela della salute.
5. Procedure ed istruzioni operative adottate da Banca in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - a. valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
 - b. gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
 - c. sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
6. Codice etico.
7. Ogni altra normativa interna adottata da Banca in relazione al sistema di Sicurezza dei Lavoratori o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Ai Partner, Fornitori e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di Banca, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in

considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Banca nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

H.4 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, ciascuna area a rischio (come individuate nel paragrafo H. 3) con riferimento alle attività di cui al par. H. 2, dovrà attenersi alle seguenti procedure.

H.4.1 Le politiche aziendali in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Sulla base della suddetta politica, la Società dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, da parte dell'organo amministrativo nei confronti di ciascun lavoratore nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico - finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle

norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di Sicurezza sul lavoro;

- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori; in particolare, la Società definisce modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei Lavoratori, per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società;
- impegno a coinvolgere nella realizzazione delle attività innanzi richiamate, laddove le circostanze lo richiedano, primari professionisti muniti delle capacità e delle conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro.

La politica in materia di Sicurezza sul Lavoro è riesaminata almeno una volta all'anno dall'organo amministrativo in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà avvenire anche a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

H.4.2 L'individuazione dei requisiti legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici in materia di salute e sicurezza, la Società dovrà correttamente identificare i requisiti richiesti in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori.

A tale scopo, gli RSPP, coordinati e supportati da primari professionisti del settore individuati dalla Società, al fine di armonizzare i comportamenti nell'ambito di propria competenza:

- individuano le previsioni di legge aventi ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- individuano le norme legislative riferibili, per oggetto e condizioni, alle diverse direzioni della Società;
- individuano i requisiti e gli adempimenti richiesti dalla legge e procedono all'assolvimento di quanto prescritto;
- redigono appositi documenti di registrazione dei requisiti rilevati e degli adempimenti eseguiti.

H.4.3 Il processo di pianificazione

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al paragrafo H.4.1, la Società, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

H.4.4 L'organizzazione del sistema

H.4.4.1 Compiti e responsabilità

La Società procede a rendere edotto ciascun soggetto inserito nella propria organizzazione in ordine sia alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, sia alle responsabilità connesse all'esercizio delle medesime attività, in uno ai compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di Sicurezza sul Lavoro. Ad ogni livello aziendale verranno resi noti i soggetti che rivestono specifici ruoli nell'ambito del sistema di organizzazione aziendale per la gestione della Sicurezza sul Lavoro.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

All'organo amministrativo sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico - strutturali previsti dalla legge;

2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa (da custodirsi presso l'azienda) contenente:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione di tutte le figure prescritte dalle legge in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori;

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di: a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro

in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente; d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo H.4.4.2; f) comunicare agli enti competenti, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; g) convocare, ricorrendone i presupposti, la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;

- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, ricorrendone i presupposti;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP rilevino irregolarità o rischi ulteriori, dovranno immediatamente segnalare la circostanza all'Organo di Vigilanza.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

I Lavoratori

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

Altre figure.

L'organo amministrativo provvede a individuare tutte le altre figure richieste dalla normativa vigente in materia di Sicurezza sul Lavoro e a disciplinarne, anche ai fini del presente Modello, la relativa attività.

H.4.4.2 Informazione, formazione, addestramento

Informazione

L'informazione che la Società destina agli Esponenti Aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di Sicurezza sul Lavoro adottato dalla Società;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure di cui rispettivamente ai paragrafi H.4.1 e H.3 e ogni altra prescrizione relativa al sistema di Sicurezza sul Lavoro adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del Decreto;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione e Addestramento

La Società fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa.

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;

- ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normative di legge quali, ad esempio:
 - uso delle attrezzature di lavoro;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - movimentazione manuale di carichi;
 - uso dei videoterminali;
 - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di Sicurezza sul Lavoro;
 - i Lavoratori che cambiano mansioni e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
 - gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
 - devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
 - i neo assunti, in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione, non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

H.4.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- a) dal basso verso l'alto.

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito dalla Società mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo la Società garantisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

H.4.4.4 Documentazione

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la Società assicura che vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente;
- il registro degli infortuni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

Con riguardo alle procedure aziendali, così come individuate a titolo esemplificativo al precedente paragrafo H.3, la Società ne assicura un costante monitoraggio, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi secondo quanto previsto dal paragrafo H.4.4.3.

H.4.4.5 Monitoraggio e riesame Monitoraggio

La Società, al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, predispone un piano di monitoraggio dello stesso.

A tale scopo la Società:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

La Società prevede che laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a competenti risorse esterne.

La Società assicura che vengano tempestivamente posti in essere gli eventuali interventi correttivi secondo quanto previsto dalla specifica procedura.

Riesame

Al termine dell'attività di monitoraggio, il sistema adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame dell'organo amministrativo almeno annuale, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- risultati delle verifiche interne ed esterne;
- lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese;
- le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
- i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali e per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
- circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, laddove tenute.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema di Sicurezza sul Lavoro adottato dalla Società, potranno determinare delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi H.4.1 e H.4.3;
- struttura organizzativa adottata dalla Società in tema di salute e sicurezza;
- ogni altro elemento rilevante del sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

H.4.5 I contratti di appalto

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza gli adempimenti previsti in capo al Datore di Lavoro, in conformità alle procedure aziendali, sono i seguenti:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Le attività di cui innanzi saranno svolte attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente, qualora siano presenti interferenze, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento. Il documento può essere eventualmente aggiornato all'atto della consegna delle aree.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

H.4.6 Contratti

Nei contratti con i Consulenti, con i Partner con gli Intermediari e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Ciascun contratto, inoltre, dovrà contenere apposita clausola di adesione da parte del terzo a prestare ogni attività accessoria, richiesta dal Modello.

H.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV, avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) partecipare agli incontri organizzati da Banca tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) incontrare periodicamente il Direttore della Sicurezza Aziendale;
- c) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Sarà cura del RSPP di riferimento informare l'OdV. delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito della Società.

PARTE SPECIALE L

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1) Le fattispecie di reato

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. "Decreto Antiriciclaggio"), attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, e la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 hanno introdotto nel D. Lgs.231/2001 l'art. 25-octies che disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).

I reati di Riciclaggio e di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, precedentemente contemplati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 contro il crimine organizzato di carattere "transnazionale", vengono, con l'entrata in vigore del Decreto Antiriciclaggio, inseriti nel corpus del Decreto Antiriciclaggio stesso (con l'aggiunta del reato di ricettazione), andando a coinvolgere in tal modo la responsabilità amministrativa dell'ente anche in conseguenza di condotte poste in essere all'interno del territorio dello Stato e con effetti rilevanti nell'ambito dello stesso.

2) Le attività sensibili

Le attività, identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sono di seguito riepilogate e prevedono la gestione dei rapporti della clientela:

- Apertura e gestione dei conti correnti, dei dossier titoli e di altri rapporti continuativi
- Processo di Disposizione normative;
- Erogazione del credito - Processo di gestione del Credito;

- Collocamento di prestiti obbligazionari - Processo Finanza;
 - Registrazione di operazioni in AUI - Processo di Disposizione normative;
- 35/79
- Obblighi relativi alle singole operazioni bancarie (es.: "accertamenti bancari") - Processo di Disposizione normative;
 - Trasferimento deposito valori mobiliari - Gestione del Risparmio;
 - Segnalazioni antiriciclaggio - Processo di Disposizione normative;
 - Acquisto beni e servizi - Gestione delle Infrastrutture e Spese;
 - Esecuzione di operazioni "estero";
 - Registrazioni e Gestione contabilità generale, contabilità c/c, contabilità fornitori, contabilità IVA, gestione R.A., adempimenti amministrativi e gestione dichiarazioni periodiche - Contabilità Bilancio e adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e tributari;
 - Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: Affinché si realizzi il reato è necessario che l'evasione fiscale avvenga mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatori e relativi a operazioni inesistenti. - Contabilità Bilancio e adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e tributari;
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, Dichiarazione infedele, Omessa dichiarazione - Contabilità Bilancio e adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e tributari;
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili - Contabilità Bilancio e adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e tributari;
 - Omesso versamento ritenute - Contabilità Bilancio e adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e tributari;
 - Omesso versamento di Imposta sul Valore Aggiunto - Contabilità Bilancio e adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e tributari;
 - Indebita compensazione - Contabilità Bilancio e adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e tributari;
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Contabilità Bilancio e adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e tributari;

- Conformità alla normativa antiusura. Riscontro periodico delle condizioni applicate alla clientela - Adempimenti normativi e di conformità;
- Conformità alla normativa rapporti dormienti - Adempimenti normativi e di conformità. Vengono, inoltre, in considerazione tutte le attività bancarie che siano o possano essere caratterizzate dall'uso di denaro contante, quali:
 - Prelevamento e versamento – Processo di Disposizione normative;
 - Pagamento di utenze, bonifici o rate di mutuo – Processo di Disposizione normative;
 - Cambio assegni – Processo di D

PARTE SPECIALE M –

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I reati di delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25 novies del d.lgs. 231/2001

Art. 171, comma 1 lett. a) bis e comma 3 L. n. 633/1941

Il reato si configura mediante la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; il medesimo comportamento è punito anche quando riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

Art. 171-bis, comma 1 e comma 2 L. n. 633/1941

L'illecito si realizza mediante l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione e reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati.

Art. 171-ter L. n. 633/1941

Il reato si perfeziona mediante l'abusiva duplicazione, riproduzione trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal

diritto d'autore, o di parte di essa.

Art. 171-septies L. n. 633/1941

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. Il reato si concretizza con la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica che digitale.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

con riferimento ai reati riferiti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamata dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/01.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratori e software applicativi in assenza del pagamento dei relativi diritti e/o licenze di terzi – Gestione sistemi informativi e telecomunicazione;
- Utilizzo di contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore, in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione

economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi -Marketing.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti in materia di violazione del diritto di autore:

- Adozione di regole comportamentali all'interno del Codice Etico che prevedono il divieto a tutti gli esponenti aziendali, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Banca, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

- Prevista regola comportamentale che richiede ai dipendenti di curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito dell'utilizzo di applicazioni software di terzi.

- Per quanto attiene all'uso delle dotazioni informatiche è richiesto ai dipendenti di non:

- utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private,

- connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;

- installare sui computer o sui dispositivi aziendali assegnati programmi (software) provenienti dall'esterno ovvero dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB);

- duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore.

- La Banca garantisce che i SW di terzi utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali, siano opportunamente identificati e che il pagamento delle licenze ai rispettivi fornitori, sia oggetto di un controllo periodico, garantendo nel tempo il monitoraggio della numerosità e le "generalità" degli applicativi di terzi.

- Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di iniziative promopubblicitarie, viene preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e / o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche vengono effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse.
 - Verifiche di II livello da parte del risk Management.
 - Regolamento o Policy per l'utilizzo delle risorse informatiche deve prevedere, tra l'altro, le modalità di utilizzo di licenze software, le relative attività di controllo, nonché le modalità di utilizzo di audio protetti dal diritto d'autore

BCC AQUARA

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01

PARET SPECIALE N-

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono richiamati dall'articolo 25 decies del d.lgs. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001:

- La condotta può essere realizzata da chiunque il quale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona (chiamata a rendere davanti alla autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per le attività potenzialmente sensibili al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria dovranno essere osservati dai soggetti eventualmente coinvolti come testi nell'ambito di un procedimento penale a carico della Banca tutti i comportamenti etici disciplinati all'interno del Codice Etico della Banca.

Inoltre prevedere nel Codice Etico e nel Modello una specifica linea di condotta in materia, prevedendo a carico dei destinatari almeno il rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.
- b) Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in Banca, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.
- c) Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Banca (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.
- d) L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.
- e) La Banca vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Banca, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- f) nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ai destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dalla Banca medesima;
- g) nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;
- h) tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità giudiziaria.

**PARET SPECIALE O –
REATI AMBIENTALI**

Parte Speciale "O"

Reati contro l'ambiente

La presente parte speciale si propone di individuare le condotte che i Destinatari della medesima, come individuati sub par. O.3, dovranno seguire in ragione della partecipazione ad una attività rientrante nelle cd. Aree di rischio, come individuate sub par. O.2, al fine di prevenire il compimento di attività illecite rilevanti ai fini del Decreto. La presente parte speciale, in particolare, si propone di realizzare gli obiettivi di cui innanzi con riferimento particolare ai reati contro l'industria e il commercio, e, a tal fine, essa provvede a:

- a) individuare i principi generali e i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione allo specifico rapporto con la società, debbono rispettare per una corretta applicazione del Modello;
- b) individuare i principi e le condotte che l'Organismo di Vigilanza (OdV), e i responsabili delle altre funzioni aziendali, dovranno controllare, monitorare e verificare.

In ogni caso, oltre alle previsioni del Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- le procedure operative esistenti.

Ai Consulenti, Partner, Intermediari e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte della società.

Per realizzare i fini innanzi menzionati, la parte speciale illustra i principi comportamentali, ritenuti adeguati dalla scienza aziendalistica ed applicati nel settore di riferimento, per monitorare il rischio e prevenire il compimento del reato, nell'ambito della concreta realtà aziendale della Società.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "O", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione (di seguito i Reati contro l'ambiente – Art.25- undecies).

M.1 Le tipologie dei reati contro l'ambiente

Su impulso della legislazione europea, l'ordinamento nazionale ha dapprima recepito un complesso nucleo di norme preposte alla tutela dell'ambiente e, successivamente, ha introdotto buona parte di esse tra i reati che fungono da presupposto per la responsabilità dell'ente, ai sensi del Decreto.

La elencazione dei reati ambientali previsti all'art. 25 undecies del Decreto è particolarmente lunga e, ai fini del presente modello, anche in ragione dei rischi presentati dalla Società, è opportuno richiamarli tutti e soffermarsi sui principali.

- Uccisione o possesso di specie vegetali o ambientali protette (art 727-bis cod. pen.);
- Danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (art 733-bis cod. pen.);
- Violazione della disciplina in materia dei scarico delle acque (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006);
- Mancata bonifica del sito a seguito di inquinamento (art. 257 D. Lgs. n. 152/2006);
- Falsità nelle certificazioni delle analisi di rifiuti o utilizzo di certificazione falsa durante il trasporto di rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006);
- Omissioni inerenti gli obblighi connessi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006);
- Violazione dei limiti prescritti per le immissioni nell'aria o nella atmosfera nell'esercizio di un macchinario o di una attività (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006);
- Violazione delle previsioni in materia di commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione (art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati in

materia di commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione (art. 3 bis L. 7 febbraio 1992, n. 150);

- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui all'all. A della L. 549/1993 in violazione delle previsioni di legge ovvero produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui alla tabella B della L. 549/1993 (art. 3 L. 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

M.3 Funzioni aziendali a rischio. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione -

Le principali condotte a rischio, in ordine ai reati innanzi contemplati, possono essere considerate le seguenti:

1. attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti nell'ambito di sedi, stabilimenti, cantieri;
2. attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti, laboratori e soggetti autorizzati all'esecuzione di controlli sugli impianti;
3. apertura di nuovi stabilimenti produttivi, sedi o cantieri;
4. modifiche dei processi produttivi, degli impianti o installazione di nuovi impianti tecnologici in stabilimenti o sedi esistenti;
6. gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale;

Le funzioni aziendali coinvolte nelle ipotesi di reati contro l'ambiente possono essere individuate in Amministrazione e Direzione Generale, per quanto, allo stato, il rischio di commissione di uno dei reati innanzi previsti deve ritenersi scarso.

M.4 Principi procedurali

I principi procedurali possono essere così inquadrati:

1. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
2. osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale;
3. rispettare la Politica Ambientale, il Codice Etico e quanto prescritto dai Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), se presenti;
4. redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte dalla Società;
5. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

M.5 Contratti

Nei contratti con i Fornitori, Consulenti e Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Ciascun contratto, inoltre, dovrà contenere apposita clausola di adesione da parte del terzo a prestare ogni attività accessoria, richiesta dal Modello.

M.6 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, con riferimento alle previsioni contemplate nella presente parte speciale, svolge le seguenti attività:

- a) emana e/o propone la emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento alle attività a rischio, l'OdV è tenuto a:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati contemplati nella presente parte speciale;

BCC AQUARA

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01

- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE P –

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. I delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare sono richiamati dall'articolo 25 duodecies del d.lgs. 231/2001

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato [Art. 22 comma 12, 12-bis, D.Lgs.286/98]

L'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine [art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286]

Compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio dello Stato italiano o in altro stato estero.

2. Le attività, individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001. Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

1. Pianificazione e selezione delle risorse umane
2. Selezione Fornitori
3. Erogazione di finanziamenti

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro

con società esterne, la banca fa sottoscrivere clausola che prevede le società fornitrici di servizi sono tenute ad osservare le regole e i protocolli di condotta adottati dalla Banca in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte

Speciale e nel Codice Etico.

Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, è inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificcherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del c.c.

**PARTE SPECIALE Q –
RAZZISMO E XENOFOBIA**

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. I reati di razzismo e xenofobia sono richiamati dall'articolo 25 terdecies Del d.lgs. 231/2001

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654)

Propaganda, istigazione e incitamento fondata in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con Riferimento ai reati di razzismo e xenofobia

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001. Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

- Gestione dei rapporti da parte del personale dipendente della Banca nei confronti delle risorse interne ed esterne – tutti i Processi

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

- La banca ha adottato un codice etico che disciplina i corretti comportamenti che il personale deve adottare nei confronti delle risorse interne ed esterne alla Banca.

4. Allegato – Matrice Processi - Reati 231

BCC AQUARA

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01

La matrice di incrocio Processi – Reati 231 con riferimento al reato di razzismo e xenofobia non viene riportata in quanto trasversale a tutti i processi della Banca.

PARTE SPECIALE R

**I REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO
O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI
VIETATI**

1. I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sono richiamati dall'articolo 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, contenuta negli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione.

L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

Frode in competizioni sportive (Art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque offre o promette denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altre utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – (Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25-quaterdecies per la violazione di tali fattispecie comprendono anche l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, prevista dall'art. 4 del DDL, anche in caso di applicazione della pena su richiesta.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Frode in competizioni sportive

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

1. Gestione Relazioni esterne, attività di promozione istituzionale.
2. Gestione del Credito, concessione e revisione.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

- Fare riferimento alle modalità definite nello specifico Regolamento per la gestione delle iniziative di sponsorizzazioni e di beneficenza, avendo riguardo ad iniziative sensibili alla fattispecie di reato in esame.
- Il Regolamento del Credito, definisce compiti, responsabilità e modalità funzionali alla valutazione delle finalità perseguite dalla clientela con operazioni di finanziamento e/o affidamento, acquisendo preventivamente tutte le necessarie od opportune informazioni operative concernenti il cliente affidatario.

- Particolare attenzione deve essere posta nei confronti della clientela operante nei settori merceologici ritenuti sensibili alla fattispecie di reato esaminata (es. operatività della società nell'ambito del gioco di scommesse on line, della gestione di concorsi, della organizzazione di competizioni sportive, ecc. assegnati per legge o concessione dallo Stato o da altro ente concessionario).
- Divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.
- Divieto di stipulare contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, concorrano alla commissione di reati presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.
- Divieto di affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi allo scopo, anche occasionale e/o accessorio ad altre finalità, di tenere al loro interno attività, ancorché legali, di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici.
- Nel caso alla Banca sia proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente fattispecie, essa deve essere valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV, il cui parere sarà inserito a corredo istruttorio in sede di delibera.
- La Banca ha previsto specifiche regole di condotta all'interno del codice etico che disciplinano i comportamenti che i dipendenti della Banca nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di clientela che opera in settori sensibili alla fattispecie di reato in esame (da valutare in funzione del contenuto del Codice Etico).

4. I flussi periodici per l'OdV 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Banca ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. E' necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'OdV stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'OdV:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'ODV alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello.

BCC AQUARA

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01

PARTE SPECIALE S
REATI TRIBUTARI

I REATI TRIBUTARI

1. I reati tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora

l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni

amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati tributari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 (Reati Tributari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

1. Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo
2. Gestione della fatturazione attiva
3. Gestione oneri deducibili
4. Gestione IVA
5. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES
6. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta
7. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta in service per servizi resi a società controllate
8. Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati tributari:

- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti:
 - o Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile];
 - o Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
 - o Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
 - o RegISTRAZIONI contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
 - o Sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.
- Controlli trimestrali da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile.
- Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema.
- Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

4. I flussi periodici per l'OdV 231

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve poter essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Banca ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'OdV stesso.

In particolare, nel Modello 231 adottato vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'OdV:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di rilevazione di gravi comportamenti illegali (frode, corruzione, etc.) o più in generale di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello 231.

Tutti soggetti coinvolti nelle attività sensibili sono, infatti, tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV, tramite i canali informativi specificamente identificati:

- violazioni di leggi e norme applicabili;
- violazioni, conclamate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico e delle Policy adottate;
- eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI**, richiesti dall'ODV alle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte.